

## Capelli giuridicamente significativi. Una mappa concettuale

Pierluigi Parisi

*Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*

### **Abstract: Legally significant hair. A conceptual map.**

The aim of this study is to analyse the significance of hair, hairstyles and the practices of shaving and cutting them from a legal perspective. The legally relevant historical cases offer here a theoretical and philosophical mapping of legal institutions involving hair. Through this topic a new light can be shed on the legal statute of the subjectivity.

**Keywords:** Hair, Hairstyle, History of Law, Anthropology of Law, Subjectivity.

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Capelli nubili. – 3. Capelli traditori. – 4. Capelli servili. – 5. Capelli deportati. – 5.1. Primo Levi: *Se questo è un uomo*. – 5.2. Elisa Springer: *Il silenzio dei vivi*. – 6. Capelli reclusi. – 7. Capelli discriminati. – 7.1. Ebrei e antichi popoli medio-orientali. – 7.2. Coloni inglesi nell'Irlanda medievale. – 7.3. Musulmani nella Spagna medievale. – 7.4. Afroamericani negli Stati Uniti. – 8. Capelli militari. – 9. Capelli religiosi. – 9.1. Cristianesimo. – 10. Capelli sacri. – 11. Conclusione.

*A Leonardo Dell'Anna<sup>1</sup>*

### **1. Introduzione**

Il presente studio nasce da un'osservazione e alcune domande. Un'osservazione: da sempre l'uomo ha posto particolare attenzione ed interesse ai capelli e alle acconciature. I capelli sono tema di studio e di ricerca da parte di psicologi e

<sup>1</sup> Parrucchiere originario di Nardò, trasferitosi appena ventenne a Milano, ebbe fra i suoi clienti i grandi nomi dell'arte e dello spettacolo dell'epoca. Cfr. L. Caputo, M. Mennonna, *Neritini. Ritratti di personaggi dell'arte figurativa, della musica, dello spettacolo*, Congedo Editore, Galatina, 2019, p. 29.

psicopatologi<sup>2</sup>, filosofi e sociologi<sup>3</sup>, medici<sup>4</sup>, antropologi, etnologi ed etologi<sup>5</sup> e, per finire, artisti<sup>6</sup>. Domande: c'è una rilevanza anche giuridica dei capelli? È possibile ricondurre la riflessione giuridica sui capelli – un argomento non essenziale e rimasto tradizionalmente *a latere* o addirittura non propriamente pensato dalla dottrina – ai temi giuridici classici?

## 2. Capelli nubili

La locuzione latina *filia in capillo* designa nel diritto longobardo la donna non sposata, la donna nubile. I longobardi, carenti di una propria lingua colta che potesse esprimere adeguatamente il diritto, scrissero le proprie leggi in latino. *Filia in capillo* doveva essere una locuzione di uso comune nella realtà socio-culturale dell'VIII secolo poiché compare nei primissimi articoli delle *Leges Liutprandi*

<sup>2</sup> Cfr. R. von Krafft-Ebing, *Psychopathia sexualis*, Carlo Manfredi, Milano, 1953, pp. 318-322, 333-340; N. Squicciarino, *Il vestito parla. Considerazioni psicopatologiche sull'abbigliamento*, Armando, Roma, 1986, pp. 51-55, 55-57, 87-89; M. Argyle, *Il corpo e il suo linguaggio. Studio sulla comunicazione non verbale*, trad. it., Zanichelli, Bologna, 1992, pp. 242-246; B. Rudofsky, *Il corpo incompiuto. Psicopatologia dell'abbigliamento*, trad. it., Mondadori, Milano, 1975, pp. 121-132, 147-148; M.-A. Descamps, *Psicologia della moda*, trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1981, pp. 195-199.

<sup>3</sup> Cfr. M. Baldini, *Capelli: moda, seduzione, simbologia*, Peliti, Roma, 2003, pp. 25-33, 63-69; U. Volli, *Block modes. Il linguaggio del corpo e della moda*, Lupetti, Milano, 1998, pp. 149-156; P. Celefato, *Moda, corpo, mito. Storia, mitologia e ossessione del corpo vestito*, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 43-40, 62-63; M.-L. Pierson, *Come costruire la propria immagine. Come conoscerla. Come valorizzarla. Come comunicarla*, trad. it., Franco Angeli, Milano 1995, pp. 206-218, 226-228.

<sup>4</sup> Cfr. R.D. Sinclair, "Healthy Hair: What Is it?", in *Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceeding*, 12 (2007), n. 2, pp. 2-5; B. Buffoli, F. Rinaldi, et al., "The human hair: from anatomy to physiology", in *International Journal of Dermatology*, 53 (2014), n. 3, pp. 331-341; S.L. Koch, S.R. Tridico, et al., "The biology of human hair: A multidisciplinary review", in *American Journal of Human Biology*, 32 (2020), n. 2, pp. 1-17; S. Harrison, W. Bergfeld, "Diffuse hair loss: its triggers and management", in *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 76 (2009), n. 6, pp. 361-367; J. V. Nguyen, "The biology, structure, and function of eyebrow hair", in *Journal of Drugs in Dermatology*, 13 (2014), n. 1, pp. 12-16.

<sup>5</sup> Cfr. M.-F. Auzépy, J. Cornette (a cura di), *Histoire du poil*, Éditions Belin, Paris, 2011; C. Bromberger, *Les sense du poil. Une anthropologie de la pilosité*, Creaphis, Grâne, 2015; E. Cerulli, *Vestirsi, spogliarsi, travestirsi*, Sellerio Editore, Palermo, 1999; C. Darwin, *L'origine dell'uomo e la selezione sessuale*, Newton Compton, Roma, 1981, pp. 632-638; J.G. Frazer, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione*, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, 1978, pp. 353-369; D. Morris, *Il nostro corpo. Anatomia, evoluzione, linguaggio*, trad. it., Mondadori, Milano, 1986, pp. 21-22, 24-30, 32-33, 36; A. Montagu, *Il linguaggio della pelle*, trad. it., Vallardi, Milano, 1981, pp. 136-137, 163, 195-196; R. Firth, *I simboli e le mode*, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 1977, pp. 253-261.

<sup>6</sup> Gli artisti occidentali, dopo la lezione delle prime avanguardie all' inizio del XX secolo, si sono confrontati con paradigmi estetici di forte rottura rispetto alla tradizione. Tra le varie istanze innovative, il corpo (nel suo insieme e nelle sue parti singole) ha assunto una notevole centralità. Un celebre esempio tra tutti, sull'interesse da parte degli artisti del XX secolo circa i capelli e la capigliatura, è offerto da *Tonsure* di Marcel Duchamp, cfr.: M. Dantini, *Macchina e stella. Tre studi su arte, storia dell'arte e clandestinità: Duchamp, Johns, Boetti, Johan & Levi*, Monza, 2014.

senza che se ne sentisse il bisogno di definirla. Le *Leggi* di Liutprando furono emanate nell'anno 713, egli appena eletto dopo un lungo periodo di esili e di guerre<sup>7</sup>. I primi articoli disciplinano la successione *mortis causa* delle figlie. Leggiamo gli articoli 2, 3 e 4:

2. *Si quis langobardus se vivente filias suas nupto tradederit, et alias filias in capillo in casa reliquerit, tunc omnes aequaliter in eius substantia heredis succedant, tamquam filii masculini.*

3. *Si quis langobardus sororis reliquerit, et vivente eum ad marito ambulaverint, tantum habeat ex fratris facultate, si ipse filias reliquerit, quantum in diae votorum acceperunt, quando ad maritum ambolaverunt. Nam si ipse frater neque filius neque filias reliquerit, aut si habuerit et ante eum mortui aut mortuae fuerent absque filiis, filiabus: tunc sorores eius, tam qui in capillo remanserunt, quam quae ad maritum ambolaverunt, in omnem substantiam eius ei heredis succedant.*

4. *Si quis langobardus sorores et filias in capillo in casa reliquerit: pariter atque aequaliter, quantaecumque fuerent, in hereditatem eius succedere debeant, tamquam filios legitimos dereliquissit*<sup>8</sup>.

La *filia in capillo* era la donna nubile che, quindi, non avendo contratto matrimonio, era rimasta nella casa paterna: le espressioni “*et alias filias in capillo in casa reliquerit*” (art. 2), “*qui in capillo remanserunt*” (art. 3) e “*filias in capillo in casa reliquerit*” (art. 4) sono esplicite. La *filia in capillo* si distingue e contrappone nel suo *status* giuridico alle donne sposate, “*quae ad maritum ambolaverunt*” (art. 3). L'articolo 2 stabilisce che i figli, le figlie nubili e/o sposate godono di pari diritti successori. Ai figli del *de cuius* longobardo vengono equiparate le sorelle di lui, se queste abitano nella sua casa al momento della morte (art. 4). L'articolo 3 disciplina più dettagliatamente la successione *mortis causa* delle sorelle del *de cuius* qualora queste fossero state sposate o non sposate al momento della morte del fratello.

L'articolo 14 delle *Leggi* di Liutprando, risalente al 717<sup>9</sup>, ritorna sulla locuzione delle figlie rimaste nubili, “*quae in capillo remanserent*”<sup>10</sup>.

Rispettivamente degli anni 725 e 735 sono gli articoli 65 e 145 delle *Leges Liutprandi* e ritorna l'esplicita menzione allo status di donna nubile quale *filia in capillo*<sup>11</sup>. Ma cosa significa *filia in capillo*?

<sup>7</sup> Cfr. C. La Rocca, “Velate e ‘in capillo’: donne nell'Italia Longobarda”, in Aa.Vv., *Il velo in area mediterranea fra storia e simbolo. Tardo Medioevo – prima Età moderna*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 72.

<sup>8</sup> C. Azzara, S. Gasparri (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Viella, Roma, 2005, p. 140.

<sup>9</sup> Cfr. C. La Rocca, “Velate e ‘in capillo’: donne nell'Italia Longobarda”, cit., p. 73.

<sup>10</sup> C. Azzara, S. Gasparri (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, cit., p. 146.

<sup>11</sup> *Ivi*, pp. 177, 230.

Da un punto di vista storiografico gli studiosi hanno proposto diverse interpretazioni che possono essere ricondotte principalmente a due: la *filia in capillo* sarebbe la donna che portava i capelli lunghi e sciolti e non la donna sposata che era tenuta ad accorciare i capelli tagliandoli oppure a raccogliarli in un tuppò. La seconda interpretazione propone di intendere la *filia in capillo* come la donna che portava i capelli in vista e non velandoli come avrebbe fatto una donna sposata<sup>12</sup>. Di importanza essenziale, ai fini del presente lavoro, è evidenziare la rilevanza giuridica, nelle fonti di produzione del diritto longobardo, dei capelli e della loro acconciatura (o lunghezza o velatura) nel quadro di un discorso normativo. I capelli, almeno nell'espressione lessicalizzata *filia in capillo*, denotavano e attribuivano un particolare *status* sociale alla donna, identificandola e qualificandola sotto il profilo giuridico anche e soprattutto nei grandi istituti della tradizione giuridica quali, per esempio, il matrimonio e le successioni *mortis causa*.

### 3. Capelli traditori

Nel capitolo 19 dell'opera *Germania* Tacito descrive il taglio o la rasatura dei capelli alla quale è sottoposta la donna adultera. Ad infliggere la pena corporale è lo stesso marito che, tradito, si vendica di diritto e violentemente contro la moglie. Ascoltiamo Tacito:

Paucissima in tam numerosa gente adulteria, quorum poena praesens et maritis permissa: abscisis crinibus nudatam coram propinquis expellit domo maritus ac per omnem vicum verbere agit; publicatae enim pudicitiae nulla venia<sup>13</sup>.

La veemenza della punizione dei mariti contro le mogli e il marchio di infamia sociale che esse dovevano poi sopportare spiegherebbero, secondo Tacito, il motivo per cui, pur essendo i germani un popolo molto numeroso, il tasso di tradimenti femminili nella popolazione fosse molto molto basso. La scena della punizione dell'adultera descritta da Tacito è tanto drammatica quanto teatrale: l'uomo caccia di casa la donna fedifraga alla presenza dei parenti, la denuda e le taglia/rade i capelli e poi la insegue per tutto il paese attraverso i vari vicoli con la verga in mano. La donna traditrice non poteva certo essere perdonata, conclude Tacito in questo passaggio.

Boccaccio fa da eco a Tacito, ma con toni più tragicomici. Arriguccio de' Berlinghieri era un mercante che, per diventare nobile, sposa monna Sismonda. Egli

<sup>12</sup> Cristina La Rocca è una sostenitrice della seconda interpretazione e intende quindi la *filia in capillo* quale la donna non velata e perciò non sposata. Per un dibattito sulla questione: C. La Rocca, "Velate e 'in capillo': donne nell'Italia Longobarda", cit., pp. 77-87. Cfr. anche: G. Mastrangelo, *La condizione giuridica della donna nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali in terra d'Otranto*, Dellisanti, Massafra, 2011.

<sup>13</sup> Tacito, *Germania*, Mondadori, Milano, 2019, cap. XIX.

è sempre impegnato in lunghi viaggi di lavoro e la moglie, spesso sola, si innamora di Ruberto con il quale inizia una relazione amorosa. Arriguccio inizia ad avere dei sospetti sulla fedeltà della moglie e inizia ad osservarne i comportamenti. Al che la donna, pur di non rinunciare alla frequentazione clandestina con l'amante, escogita uno stratagemma: si lega al dito un filo che lascia scendere giù attraverso la finestra. I due amanti comunicano così attraverso dei segnali, e silenziosamente, durante il sonno del marito Arriguccio, continuano la serie dei loro incontri. Una sera però Arriguccio scopre l'espedito del filo e, scoperto il tradimento, inizia una colluttazione con Ruberto. Sismonda, sapendo che il marito irato sarebbe rientrato in camera per malmenarla, chiede alla serva di prendere il suo posto nel letto la quale, nell'oscurità della camera, sarebbe stata picchiata al posto della signora.

Essendo tra Arriguccio e Ruberto la zuffa, i vicini della contrada, sentendola e levatisi, cominciarono loro a dir male, ed Arriguccio, per tema di non esser conosciuto, senza aver potuto sapere chi il giovane si fosse o d'alcuna cosa offenderlo, adirato e di maltalento, lasciatolo stare, se ne tornò verso la casa sua: e pervenuto nella camera, adiratamente cominciò a dire: — Ove se' tu, rea femina? Tu hai spento il lume perché io non ti truovi, ma tu l'hai fallita! — Ed andatosene al letto, credendosi la moglie pigliare, prese la fante, e quanto egli potè menare le mani ed i piedi, tante pugna e tanti calci le diede, che tutto il viso l'ammaccò, ed ultimamente le tagliò i capelli, sempre dicendole la maggior villania che mai a cattiva femina si dicesse. La fante piagneva forte, come colei che aveva di che, ed ancora che ella alcuna volta dicesse: — Oimè! mercé per Dio! — o — Non piú! — era sì la voce dal pianto rotta ed Arriguccio impedito dal suo furore, che discernere non poteva, piú quella esser d'un'altra femina che della moglie. Battutala adunque di santa ragione e tagliatile i capelli, come dicemmo, disse: — Malvagia femina, io non intendo di toccarti altramenti, ma io andrò per li tuoi fratelli e dirò loro le tue buone opere: ed appresso, che essi vengano per te e facciano quello che essi credono che loro onore fia e menintene, ché per certo in questa casa non istarai tu mai piú<sup>14</sup>.

Questo passaggio è rilevante perché mette in luce l'usanza del taglio dei capelli dell'adultera come pratica ancora in voga nel XIV secolo. Ai maltrattamenti fisici del marito verso la donna, si aggiunge un'altra punizione concernente l'umiliazione del taglio dei capelli.

Tale antica consuetudine era ben diffusa nel Medioevo, per esempio, anche nella Germania meridionale e nel Sud della Francia<sup>15</sup>.

La pratica del denudamento dell'adultera e l'inseguimento di lei per le strade della città, così come abbiamo letto nel resoconto di Tacito, sopravvivono ancora

<sup>14</sup> G. Boccaccio, *Decameron*, BUR, Milano, 2013, Giornata settima, Novella VIII.

<sup>15</sup> Cfr. C. Urso, *La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo*, Mario Adda Editore, Bari, 2016, pp. 150-151; E. Ennen, *Le donne nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1986, pp. 198-199.

nel Medioevo<sup>16</sup>. Denudamento dai vestiti e “denudamento” della testa attraverso il taglio dei capelli sono due gesti simbolici, due pratiche, che si rimandano reciprocamente e che vanno letti nella stessa cornice della condanna della persona all’*infamia iuris*<sup>17</sup>.

Per comprendere quanto la dignità della donna passasse per i suoi capelli e la acconciatura, tale per cui il taglio dei capelli comportava un’umiliazione socialmente riconosciuta, è opportuno esaminare direttamente alcune fonti giuridiche medievali in cui è punito giuridicamente e sanzionato economicamente l’atto dello scapigliare violentemente una donna.

La *Lex Salica*, nota anche come *Pactus legis Salicae*, è un codice di leggi risalente al 503 che fu fatto redigere dal re dei Franchi Clodoveo I per regolare la vita della popolazione dei Franchi Salii, chiamati così in riferimento al territorio da loro abitato in prossimità del fiume IJssel, oggi in Olanda.

Nel successivo<sup>18</sup> *Capitulare III dei Capitula legi salicae addita* si legge:

CIV. *De muliere caesa vel excapillata*

§1. *Si quis mulierem excapillaverit, ut ei obbonis ad terram cadat, solidos XV culpabilis iudicetur.*

§2. *Si vero vittam suam solverit, ut capilli in scapulam suam tangant, XXX solidos culpabilis iudicetur.*

§ 3. *Si <quis> servus mulierem ingenuam percusserit aut excapillaverit, aut manum <suam> perdat aut solidos V reddat*<sup>19</sup>.

I capelli e l’acconciatura delle donne non dovevano essere oggetto di violenza e la legge salica puniva tali atti con sanzioni pecuniarie di importo commisurato alle varie fattispecie. Il servo che avesse osato scapigliare una signora, se insolvente economicamente, veniva punito con l’amputazione della mano che aveva recato l’offesa<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. J.M. Carbasse, “Carrant nudi: la répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe siècles)”, in J. Poumarède, J.P. Royer (a cura di), *Droit, Histoire et Sexualité*, Université de Lille II, Lille, 1987, pp. 139-147.

<sup>17</sup> Cfr. L. D’Artagnan, “Tourner le corps en dérision dans la peine du pilori au Moyen Âge”, in *Camenulae*, Revue en ligne de Paris-Sorbonne, 17 (2017), p. 2.

<sup>18</sup> Sulla datazione del *Capitolare III* stimata intorno all’anno 558, cfr. C. Urso, *La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo*, cit., p. 147, n. 10.

<sup>19</sup> [https://www.dmgh.de/mgh\\_ll\\_nat\\_germ\\_4\\_1/index.htm#page/259/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_ll_nat_germ_4_1/index.htm#page/259/mode/1up) (data di consultazione: 19.06.2021).

<sup>20</sup> L’Editto di Rotari dell’anno 643 stabilisce al §383 che “*si quis hominem liberum surgentem rexa per barbas aut capillos traxerit, componat solidos sex, si aldiun aut ministiriale seu servo rusticano per barbas aut capillos traxerit, componat sicut pro ferita una*” [se qualcuno, scoppiata una rissa, tira un uomo libero per la barba o per i capelli, paghi una composizione di 6 solidi; se ti da per la barba o per i capelli un aldio o un ministeriale o un servo rustico, paghi la composizione come per una lesione] (C. Azzara, S. Gasparri (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, cit., pp. 110-111).

Un secondo passaggio del *Pactus legis salicae* sanziona penalmente (“*culpabilis iudicetur*”) chiunque avesse tagliato i capelli al ragazzo o alla ragazza senza il consenso genitoriale. Interessante che tali sanzioni sono disciplinate nel capitolo XXIV concernente l’omicidio dei fanciulli e delle mogli. Al taglio dei capelli – specialmente in alcuni momenti tipici della vita della persona – il diritto longobardo assegna una rilevanza che oggi sembra a dir poco sorprendente o finanche incomprensibile.

XXIV. *De homicidiis parvulorum <et mulierum>*

§1. *Si quis puerum <ingenuum> infra XII annos usque ad duodecimum plenum occiderit, cui fuerit adprobatum, mallobergo leode sunt XXIVM denarios qui faciunt solidos DC culpabilis iudicetur.*

§2. *Si quis [vero] puerum crinitum [ingenuum] sine consilium parentum <suorum> totunderit, [cui fuerit adprobatum, mallobergo uverdate] MDCCC denarios qui faciunt solidos XLV culpabilis iudicetur.*

§3. *Si vero [ingenuam] puellam sine consilio parentum totunderit <cui fuerit adprobatum>, mallobergo leode sunt, XXIVM denarios qui faciunt solidos DC culpabilis iudicetur.*

§4. *Si quis puerum crinitum occiderit <cui fuerit adprobatum>, mallobergo leode sunt, XXIVM denarios qui faciunt solidos DC culpabilis iudicetur [...]*<sup>21</sup>.

La pena pecuniaria per chi avesse tagliato i capelli al giovane o alla giovane senza il consenso dei genitori corrispondeva a 45 soldi (§2 e §3).

Presso i longobardi, il taglio dei capelli del ragazzo da parte di un padrino segnava un rito di passaggio<sup>22</sup> alla virilità: celebre esempio di questa pratica, detta *capillatura*, fu il taglio di capelli che il re Liutprando fece intorno al 730 al giovane Pipino il Breve il quale fu affidato dal padre, Carlo Martello, al re longobardo. Il rapporto di “adozione” che il padrino Liutprando ebbe con il giovane Pipino il Breve prende il nome di *capillatio*<sup>23</sup>.

Presso i Franchi i capelli del bambino rivestivano un’importanza particolare tanto che non venivano mai tagliati fino al compimento del dodicesimo anno di età. Tale tradizione pare riguardasse tutta la popolazione perché, scrive Chateaubriand, tutti i “fanciulli della classe comune” erano sottoposti al taglio rituale che dava senso e costituzione alla festa familiare detta *capitolaria*<sup>24</sup>. Interessante notare a

<sup>21</sup> [https://www.dmgh.de/mgh\\_ll\\_nat\\_germ\\_4\\_1/#page/88/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_ll_nat_germ_4_1/#page/88/mode/1up) (data di consultazione: 19.06.2021).

<sup>22</sup> Sul significato socio-antropologico dell’espressione rimando al noto libro: A. Van Gennepe, *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 2012.

<sup>23</sup> Cfr. C. Urso, *La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo*, op. cit., p. 164.

<sup>24</sup> F.R. de Chateaubriand, *Studi O Discorsi Istorici Sopra La Caduta dell’impero Romano, La Nascita del Cristianesimo e l’invasione dei Barbari*, trad. it., Simone Birindelli, Firenze, 1832, p. 43.

questo proposito come nella lingua veneta il ragazzo (e la ragazza) venga chiamato *toso* (o *tosa*): tale lessema si ritrova anche nell'antico francese e nel provenzale<sup>25</sup>.

Alla luce di queste consuetudini, l'atto violento del tagliare i capelli, soprattutto se rivolto ai danni della donna, doveva essere, come abbiamo avuto modo di vedere sopra, sanzionato e punito duramente. Tutela giuridica dei capelli, dell'acconciatura e del taglio liberamente consentito da un lato e rasatura/tosatura come forma di pena inflitta dall'altro lato, si danno, nello spaccato culturale medievale, insieme. Tutto ciò conferma il principio giuridicamente formalizzato di una visione quasi antropologica secondo cui una donna con i capelli tagliati, se non vittima di "ingiusta" violenza, era (doveva essere, secondo l'ordine sociale del tempo) "giustamente" tacciata dalla società come adultera e infedele<sup>26</sup>.

Anche la storia contemporanea si è resa protagonista della pratica della rasatura della donna a scopo afflittivo. Durante la Seconda Guerra Mondiale e nel periodo immediatamente successivo entrò in uso in molte nazioni europee, per

<sup>25</sup> "This early medieval Frankish practice does not seem to have survived long into the Carolingian period, though a possible linguistic trace has been left in later French, Provençal and north Italian dialect in the term *tos* and its cognates. This means "young man" or "youth" and there is a general agreement among philologists that it derives from *tonsus*, "cropped" or "shorn". A commonly suggested interpretation is that it originally referred to boys who had already had their first ceremonial hair-cut were not yet of full age" (R. Bartlett, "Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages", in *Transactions of the Royal Historical Society*, 4 (1994), p. 48).

<sup>26</sup> "È possibile supporre che il legislatore [...] sia stato mosso dall'esigenza tutta maschilista di proteggere il valore della donna e abbia appositamente esasperato la *compositio* relativa a queste particolari violenze, con lo stesso spirito con cui, tra gli insulti da censurare, multava con maggiore pesantezza quello che apostrofava ingiustamente come meretrice una donna libera. Si mirava, in effetti, a custodire la donna, anche se schiava, per non deprezzarla pubblicamente. Una donna con la testa rapata sarebbe stata facilmente identificata come un'adultera e ne sarebbero derivate gravi conseguenze fisiche morali per la stessa, ed economiche per la sua famiglia. Col taglio della chioma, infatti, oltre che con un buon numero di bastonate, Liutprando prevedeva di punire le donne che avessero compiuto, talvolta organizzandosi fra loro, atti di violenza. Anzi, con la stessa disposizione minacciava di garantire l'impunità a tutti quei maschi che, per frenare le intemperanze femminili, avessero colpito, anche a morte, qualcuna delle ribelli. Quando, insomma, si voleva additare al pubblico una donna, essa era segnalata con quel palese ed allusivo marchio fisico: il taglio dei capelli" (C. Urso, *La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo*, cit., pp. 151-152).



esempio in Germania<sup>27</sup>, in Francia<sup>28</sup>, in Italia<sup>29</sup>, Belgio<sup>30</sup>, la prassi di punire le donne che avevano avuto relazioni con il nemico della patria attraverso la rasatura dei capelli e/o attraverso il denudamento e l'esposizione all'umiliazione della pubblica piazza<sup>31</sup>. Si annoverano episodi di questo tipo da parte di diversi schieramenti ideologico-politici i quali, sebbene divisi in tutto e allora belligeranti, si trovarono unanimemente d'accordo su come punire le donne traditrici e incriminate per collaborazionismo. Il tradimento di cui qui si parla non è più una questione tra privati, tra marito e moglie, ma tra popoli in conflitto. La rilevanza di tale prassi va dunque letta nell'ambito della sociologia, della politica e dell'antropologia. Il fenomeno fu così diffuso che potremmo avanzare l'ipotesi che esso divenne consuetudine, almeno nella cornice temporale della Seconda Guerra Mondiale e del periodo immediatamente successivo.

Sebbene il diritto penale a cui si è abituati nella prassi giuridica quotidiana sia certamente basato sul principio cardine della legalità, tale per cui *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, possiamo però affermare, e a ragione, che la

<sup>27</sup><https://www.br.de/nachricht/niederbayern/inhalt/kriegsgefangene-liebe-verboten-nszeit-102.html>; [https://www.dsk-nsdoku-oberschwabens.de/fileadmin/benutzerdaten/dsk-nsdoku-oberschwabens-de/Forschungsergebnisse/Riedlingen/Riedlingen\\_Scherung\\_einer\\_Frau\\_1941.pdf](https://www.dsk-nsdoku-oberschwabens.de/fileadmin/benutzerdaten/dsk-nsdoku-oberschwabens-de/Forschungsergebnisse/Riedlingen/Riedlingen_Scherung_einer_Frau_1941.pdf) (data di consultazione: 19.06.2021).

<sup>28</sup> “Quando il mito della responsabilità *esclusiva* della Germania cominciò a prendere piede, il duro trattamento dei collaborazionisti cominciò ad apparire, più che una giustizia sommaria, una strage degli innocenti. In Francia, negli anni Cinquanta, cominciarono a emergere nella stampa popolare centinaia di fosche storie che fornivano precisi dettagli sulla tortura e le violenze commesse dai *maquisards* [i resistenti francesi] sui civili. In tutte queste storie era data per scontata o apertamente affermata l'innocenza delle vittime. Molti concentrarono l'attenzione sul trattamento delle donne, che furono denudate, rasate, insultate, percosse con spranghe di ferro, sessualmente mutilate e stuprate. Sono cose che effettivamente si verificarono dopo la guerra, ma le storie riportate dalla stampa erano spesso basate sul sentito dire più che sui fatti, ed esagerate di conseguenza” (K. Lowe, *Il continente selvaggio. L'Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale*, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2015). “*De 1943 aux lendemains de la Libération, en France, une vingtaine de milliers de femmes furent ainsi tondues en public, exhibées, 'découronnées, défigurées', selon les mots de Paul Éluard, pour crime de 'collaboration horizontale' (un crime don't furent punies les femmes qui, soulignons-le, avaient couchée avec des Allemands, à l'exclusion des hommes qui avaient couché avec des Allemandes). On ne se contentait pas ici de punir, on combattait la féminité elle-même en désésexualisant le corps séducteur, en s'attaquant à l' 'arme du crime'. Comme l'écrit justement Fabrice Virgili, 'la coupe de cheveux n'est pas le châtement d'une collaboration sexuelle, mais le châtement sexué de la collaboration'. À un pays couché doit se substituer un pays debout, "viril", avec de 'vraies femmes françaises'.*” (C. Bromberger, *Les sens du poil. Une anthropologie de la pilosité*, cit., p. 104). Cfr. anche: <https://www.ilfoglio.it/cultura/2019/06/16/news/a-letto-con-il-nemico-il-d-day-e-la-purga-delle-collaborazioniste-260541/>; <https://www.vanillamagazine.it/le-umilianti-punizioni-delle-donne-francesi-accusate-di-collaborazionismo-coi-nazisti/>; <https://www.headblade.it/curiosita/donne-rasate-zero-per-punizione-1944/> (data di consultazione: 19.06.2021).

<sup>29</sup> <http://www.televignole.it/el-rebalton-in-trentino-3/> (data di consultazione: 19.06.2021).

<sup>30</sup> <https://plus.lesoir.be/248535/article/2019-09-19/grand-format-la-repression-des-collabos-fracture-la-belgique> (data di consultazione: 19.06.2021).

<sup>31</sup> Cfr. I. Deák, *Europa a processo. Collaborazionismo, resistenza e giustizia fra guerra e dopoguerra*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2019.

punizione della rasatura pubblica, inferta alle donne che avevano tradito la patria stringendo rapporti personali e intimi con il nemico di guerra, era una prassi certamente di tipo sociale e di intimidazione politica. La riflessione gius-penalistica viene qui sollecitata da tali fenomeni di “violenza liberatoria” che corrispondono più alla violazione di un sentimento diffuso dell’offesa alla morale condivisa che alla trasgressione di una norma scritta<sup>32</sup>.

#### 4. Capelli servili

Tra le più antiche fonti del diritto ad oggi pervenuteci, concernenti la rilevanza giuridica dei capelli e delle acconciature, ricordo le *Leggi di Eshnunna*<sup>33</sup>, una raccolta di leggi risalenti probabilmente al XVIII secolo a.C., epoca in cui visse il re Dadusha. Le leggi sumere, oggi pervenuteci in minima parte attraverso i *Codici di Ur-Nammu, di Lipit-Ishtar e di Eshnunna* e del *Decreto di Sin-kashid*, si caratterizzano per una certa mitezza, non presentando la legge del taglione che invece si ritrova già nel *Codice di Hammurabi* di cui parlerò più avanti.

Le *Leggi di Eshnunna* annoverano in diverse occorrenze la tipica capigliatura *abbuttu* degli schiavi nel mondo sumero, sebbene il §51 di dette *Leggi* alluda al fatto – secondo alcune interpretazioni<sup>34</sup> – che alcuni schiavi potessero non portare la distintiva capigliatura *abbuttu*, maschi o femmine che fossero. Gli uomini liberi invece usavano portare i capelli su tutta la testa, senza particolari rasature. In cosa consisteva il taglio dei capelli *abbuttu*? È una acconciatura che prevedeva la rasatura della testa dello schiavo, lasciando però intatta una ciocca più o meno folta di capelli su una parte del cuoio capelluto in modo da formare una crocchia o un

<sup>32</sup> Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Editori Riuniti, Roma, 1999, p. 91; M. Borghi, A. Reberschegg, *Fascisti alla sbarra. L’attività della Corte d’Assise straordinaria di Venezia (1945/1947)*, Istituto Veneziano per la storia della Resistenza e della Società contemporanea, Venezia, 1999, p. 47.

<sup>33</sup> L’antica città di Eshnunna prende oggi il nome di Ba’quba, nel governatorato di Diyala in Iraq. Cfr. A. Goetze, *The Laws of Eshnunna*, American schools of Oriental research and Department of antiquities of the Government of Iraq, New Haven (Connecticut), 1956; R. Yanon (a cura di), *The Laws of Eshnunna*, Brill, Leiden-Boston, 1989; T. Jacobsen, *Philological Notes on Eshnunna and Its Inscriptions*, University of Chicago Press, Chicago, 1934; T.F. Jackson, B.S. Watkins, “Distraint in the Laws of Eshnunna and Hammurabi”, in Aa. Vv., *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Giuffè, Milano, 1984.

<sup>34</sup> “In alcuni casi, specie in epoca paleo-babilonese e almeno per i debitori ridotti in schiavitù, pare che marchiature o rasature non fossero sempre presenti, ma fossero praticate solo una volta che si fossero rese necessarie in seguito a fughe o insubordinazioni. Si veda ad esempio Leggi di Eshnunna §51: *uno schiavo con l’abbuttu o con le catene non può passare la porta della città senza il padrone*, che sembra contemplare la possibilità di schiavi sprovvisti di questi due segni” (M.V. Tonietti, “Ho paura di essere consegnata in dono!” Aspetti della schiavitù femminile nell’Antica Mesopotamia”, in *Storia delle donne*, 5 (2009), p. 104). Tonietti, in una mail a me indirizzata (9.6.2021, ore 16:51), scrive: “*abbuttu* (un tratto distintivo di schiavitù, di natura non chiarissima, rasatura/acconciatura/marcatura?, e forse variabile nei diversi luoghi e momenti)”. Cfr. anche: R. Westbrook (a cura di), *A History of Ancient Near Eastern Law*, Leiden, Brill, 2003, p. 1141.

codino. Seguendo l'interpretazione del CAD (*Chicago Assyrian Dictionary*)<sup>35</sup> Ulrike Steinert riporta che *abbuttu* può significare: 1. una ciocca di capelli, un ricciolo; 2. la parte del cuoio capelluto sulla quale insiste la ciocca. Una persona resa schiava veniva rasata fino al punto *abbuttu* in modo da renderla riconoscibile come tale e stigmatizzarla nel suo nuovo *status* sociale di persona non libera<sup>36</sup>.

Il *Codice Hammurabi*<sup>37</sup> fa un chiaro riferimento all'acconciatura *abbuttu* dello schiavo in quanto merce nei rapporti di compravendita tra uomini liberi. Così il § 226 del *Codice Hammurabi*:

Qualora un barbiere, all'insaputa del rispettivo padrone, tagli il marchio di uno schiavo che non deve essere venduto, siano tagliate le mani di questo barbiere.

Dal §226 è chiaro che il marchio di autenticità, la garanzia, il segno distintivo dello schiavo è il suo *abbuttu*. L'acconciatura ha quindi chiaro valore non solo nel ricondurre tale individuo allo *status* di schiavo, ma anche di schiavo-merce. L'*abbuttu* è così importante nelle dinamiche economiche paleo-mesopotamiche che la legge punisce il barbiere disonesto con il taglio di entrambe le mani, atto che rappresentava, soprattutto allora, la certa perdita di autonomia per un essere umano.

Per contro, la liberazione di uno schiavo, il renderlo libero, passava – conformemente ai dettami della legge antico babilonese – attraverso un duplice atto performativo del liberante: da un lato si assiste alla proclamazione verbale della liberazione dello schiavo con la formula “tu sei puro e il tuo *abbuttu* viene rasato”, dall'altra si procede – contemporaneamente alla proclamazione della formula – al gesto della rasatura dell'*abbuttu* stesso. Parola e gesto sono atti performativi<sup>38</sup> che assumono una squisita rilevanza giuridica in una fattispecie che ha come unico

<sup>35</sup> Cfr. CAD, Oriental Inst Pubns Sales, Chicago, 1964, vol. 1, pp. 48 e segg.

<sup>36</sup> “Der Interpretation des CAD zufolge bezeichnet *abbuttu* entweder einen Haarknoten auf dem Kopf oder eine Locke/Haarsträhne, die sich bei Sklaven an einem Teil des Kopfes befindet, der ebenfalls *abbuttu* heißt. Wurde eine freie Person versklavt, wurde ihr Kopfhaar geschoren bis auf die Stelle des *abbuttu*, wodurch sie als Sklave erkennbar war” (U. Steinert, *Aspekte des Menschseins im Alten Mesopotamien. Eine Studie zu Person und Identität im 2. und 1. Jt. V. Chr.*, Brill, Leiden-Boston, 2012, p. 205). Tonietti riporta una fattispecie in cui la procedura di rasatura dello schiavo ne precedeva la vendita dello stesso: “In un contratto di acquisto [CT 8 22b = T.G. Pinches, *Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum*, Part VIII, London 1899, testo cuneiforme 22b] viene così stabilito: NP1 e sua moglie, NP2, hanno comprato NP3 da suo padre, NP4: per NP1 ella è moglie (*aššatum*), per NP2 è schiava; se NP3 dice alla sua padrona, NP2: “tu non sei la mia padrona” ella può rasarla e venderla” (M.V. Tonietti, “‘Ho paura di essere consegnata in dono!’ Aspetti della schiavitù femminile nell’Antica Mesopotamia”, cit., p. 101).

<sup>37</sup> Cfr. P. Bonfante (a cura di), *Le Leggi Di Hammurabi, Re Di Babilonia (A.2285-2242 A.C.)*, Ulan Press, 2012; H. Winckler, *Die Gesetze Hammurabis, Königs von Babylon um 2250 v. Chr.: das älteste Gesetzbuch der Welt*, J.C. Hinrichs Verlag, Leipzig, 1902; P. Cruveilhier, *Introduction au Code d’Hammourabi*, E. Leroux, Paris, 1937; H. Schmökel, *Hammurabi von Babylon. Die Errichtung eines Reiches*, Oldenbourg Verlag, München, 1958; D. Charpin, *Hammu-Rabi de Babylone*, Presses Universitaires de France, Paris, 2003.

<sup>38</sup> Sugli atti performativi nel diritto cfr. A. Incampo, *Filosofia del dovere giuridico*, Cacucci Editore, Bari, 2019.

protagonista, oltre alla persona liberante, i capelli dello schiavo e il suo statuto sociale<sup>39</sup>. Essere rasati a zero significava quindi rinascere, ripartire dal grado zero della vita nuovamente libera e liberata e i capelli erano in questo contesto un segno tangibile di una dignità umana ritrovata o di una libera finalmente conquistata.

## 5. Capelli deportati

### 5.1. Primo Levi: *Se questo è un uomo*

Tra i numerosi libri scritti dall'ebreo torinese Primo Levi<sup>40</sup> *Se questo è un uomo*<sup>41</sup> è certamente il più famoso. Arrivati all'ingresso del campo di concentramento si scorge la scritta della derisione *Arbeit macht frei*. I deportati vengono fatti scendere dall'autocarro sul quale si trovavano e fatti entrare "in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata"<sup>42</sup>. Hanno sete. Non bevono da quattro giorni. Nella camera c'è un rubinetto con sopra la scritta *Wassertrinken verboten*. La descrizione dei primi istanti è resa con lucidità in poche righe:

Io bevo, e incito i compagni a farlo; ma devo sputare, l'acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude. Questo è l'inferno. Oggi, ai nostri giorni, l'inferno deve essere così, una camera grande e vuota, e noi stanchi stare in piedi, e c'è un rubinetto che gocciola e l'acqua non si può bere, e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere niente. Come pensare? Non si può più pensare, è come essere già morti. Qualcuno si siede per terra. Il tempo passa goccia a goccia<sup>43</sup>.

La descrizione della camera, da oggettiva ed oggettuale, guadagna subito una profondità psicologica di spaesamento e inquietudine radicale. Il tempo è ora

<sup>39</sup> "Bei der Freilassung eines Sklaven wurde nach altbabylonischen Rechtstexten das abbuttu abrasiert (abbutta gabullu). In einer altbabylonischen Urkunde aus der Zeit des Ammiditana wird die Freilassung eines Sklaven mit den Worten „Du bist rein, dein abbuttu ist (hiermit) abrasiert“ proklamiert. [...] Das „Reinigen der Stirn“ bei der Freilassung von Sklaven bildet erneut eine komplexe, kulturell vermittelte Metapher. In der Handlung des Reinigens steht die Stirn einerseits par pro toto für die gesamte Person (und ihren sozialen Status); die Metapher der Reinigung steht für die Befreiung von einer rechtlichen oder ökonomischen (Schuld-)verpflichtung" (U. Steinert, *Aspekte des Menschseins im Alten Mesopotamien. Eine Studie zu Person und Identität im 2. und 1. Jt. V. Chr.*, cit., pp. 206-207).

<sup>40</sup> Primo Levi (1919-1987) fu un ebreo torinese che dopo la sua esperienza come deportato nei campi di concentramento nazisti sentì per il resto della sua vita il bisogno esistenziale di testimoniare quanto accaduto. Le sue opere sono state tradotte in moltissime lingue e la sua storia gode di riconosciuta fama mondiale: cfr. P. Levi, *La chiave a stella*, Einaudi, Torino, 1978; Id., *Il sistema periodico*, Einaudi, Torino, 1975; Id., *Se non ora, quando?*, Einaudi, Torino, 1982; Id., *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino, 1986; Id., *Tutti i racconti*, Einaudi, Torino, 2005.

<sup>41</sup> Cfr. Id., *Se questo è un uomo. La tregua*, Einaudi, Torino, 1989.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 19.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

atomizzato, ripetitivo e senza alcuna prospettiva. È il tempo sospeso dell'oltre dall'umano. È l'inferno. Ad un certo punto fa irruzione una SS, fuma tranquillamente davanti ai poveri attoniti e stremati. Chiede se qualcuno sa il tedesco. Risponde un tale Flesch che farà da interprete. Il discorso della SS è pacato e tranquillo:

Bisogna mettersi in fila per cinque, a intervalli di due metri fra uomo e uomo; poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da un a parte e tutto il resto dall'altra, togliersi le scarpe ma far molta attenzione di non farcele rubare. Rubare da chi? Perché ci dovrebbero rubare le scarpe? E i nostri documenti, il poco che abbiamo in tasca, gli orologi? Tutti guardiamo l'interprete, e l'interprete interrogò il tedesco, e il tedesco fumava e lo guardò da parte a parte come se fosse stato trasparente, come se nessuno avesse parlato<sup>44</sup>.

Il processo di spoliazione è iniziato, è il primo atto all'arrivo. I deportati non hanno più vestiti, sono ridotti a nuda vita, a puro corpo biologico. Le tracce della cultura umana sedimentata in migliaia di anni di tecniche del tessile e del vestiario sono cancellate in un secondo. Dell'uomo umano non resta nulla, qui c'è posto solo per l'uomo bestia, per l'uomo-corpo. Un corpo senza voce, un corpo senza corpo, trasparente appunto. Ciò che resta dell'uomo è la pura riflessologia:

La porta dà all'esterno, entra un vento gelido e noi siamo nudi e ci copriamo il ventre con le braccia. Il vento sbatte e richiude la porta; il tedesco la riapre, e sta a vedere con aria assorta come ci contorciamo per ripararci dal vento uno dietro l'altro; poi se ne va e la richiude<sup>45</sup>.

I corpi di cui parla Primo Levi sono ancora sensibili, se “non si può più pensare”, si è ancora in grado di sentire, di percepire e di rispondere agli stimoli. Uomini di carne, uomini fisiologizzati, uomini nudi animalizzati. Eppure, l'iter di depersonalizzazione, e questo non può che sorprendere arrivati a questo punto della narrazione, non è ancora finito.

Adesso è il secondo atto. Entrano con violenza quattro con rasoi, pennelli e tosatrici, hanno pantaloni e giacche a righe, un numero cucito sul petto: forse sono della specie di quegli altri di stasera (stasera o ieri sera?); ma questi sono robusti e floridi. Noi facciamo molte domande, loro invece ci agguantano e in un momento ci troviamo rasi e tosati. Che facce goffe che abbiamo senza capelli! I quattro parlano una lingua che non sembra di questo mondo, certo non il tedesco, io un poco il tedesco lo capisco<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> *Ivi*, pp. 19-20.

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 20.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

I deportati sono non solo corpi, ma sono corpi omologati. La depersonalizzazione passa attraverso la rasatura e la tosatura, attraverso la negazione dell'identità. Essi sono diventati, come dirà Levi in modo icastico, pupazzi miserabili e sordidi. Il punto esclamativo rende con forza lo stupore sgomento di chi non si riconosce più. Le teste rasate dicono davvero dell'identità negata. Rasatura e tosatura operano qui consapevolmente come l'inverso di una pratica di riconoscimento: negare l'identità significa negare la possibilità di riconoscersi. La domanda sul chi si è resta sospesa, tutta da riformulare, da ricomprendersi, ove fosse possibile. Primo Levi coglie il dramma dell'identità negata e il riconoscimento straniante, quasi fosse irrealtà allucinata e spettrale.

Alla campana, si è sentito il campo buio ridestarsi. Improvvisamente l'acqua è scaturita bollente dalle docce, cinque minuti di beatitudine; ma subito dopo irrompono quattro (forse sono i barbieri) che, bagnati e fumanti, ci cacciano con urla e spintoni nella camera attigua, che è gelida; qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci, e ci schiaccia in mano un paio di scarpacce a suola di legno, non abbiamo tempo di comprendere e già ci troviamo all'aperto, sulla neve azzurra e gelida dell'alba, e, scalzi e nudi, con tutto il corredo in mano, dobbiamo correre fino ad un'altra baracca, a un centinaio di metri. Qui ci è concesso di vestirci. Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo, e non abbiamo osato levare gli occhi l'uno sull'altro. Non c'è ove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in cento visi lividi, in cento pupazzi miserabili e sordidi. Eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata: siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare: condizione umana più misera non c'è, e non è pensabile. Nulla è più nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non ci ascolteranno, e ci ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga<sup>47</sup>.

Il ricordo, la testimonianza e le considerazioni di Primo Levi sono tanto nitidi, semplici e puntuali quanto agghiaccianti e letteralmente incredibili. Eppure, tutto questo è stato. Con lucidità il torinese ripercorre le tappe di questo processo di deportazione che è propriamente un processo di depersonalizzazione. La più radicale deportazione avviene non sul piano geografico, ma su quello ontologico della persona. I deportati sono privati del loro riconoscersi come persona. Sono stati innanzitutto privati degli effetti "personali", sono stati spogliati, resi nudi nel corpo e nella capacità di pensare, sono stati rasati e tosati, sono stati travestiti per il nuovo e unico possibile ruolo di pupazzo miserabile e sordido, sono stati privati del nome, sono stati "umiliati". Le citazioni finora riportate sono tratte del secondo capitolo

<sup>47</sup> *Ivi*, pp. 22-23.

di *Se questo è un uomo* il quale ha per titolo *Sul fondo*. Mai un teologo medievale avrebbe potuto immaginare che la triade *homo-humus-humilitas* si sarebbe caricata di un colore così nero dopo l'esperienza dei campi di sterminio. I pupazzi miserabili e sordini non hanno più nulla che appartenga loro, non sono più soggetti. Deportare e depersonalizzare significa quindi de-soggettivare, reificare e annichilire l'uomo. Lo sterminio del campo di sterminio inizia già da qui.

## 5.2. Elisa Springer: *Il silenzio dei vivi*

Elisa Springer, nata a Vienna il 12 febbraio 1918, è una delle testimoni scampate alla morte nei lager nazisti. Nel suo libro *Il silenzio dei vivi*<sup>48</sup>, che conta ormai decine di riedizioni, racconta il funesto rituale della rasatura e della tosatura dei detenuti all'arrivo dei campi di concentramento. Il racconto di Elisa Springer può essere letto in modo sinottico con la testimonianza di Primo Levi. Emerge certamente la prospettiva di una donna, il suo pudore e il suo essere vittima dello sguardo reificante del violento e dell'aguzzino. Alla pratica del denudamento segue quella della rasatura, quasi a seguire meticolosamente e con precisa puntualità un perfetto e macabro copione. Lascio la parola all'autrice, entrando subito *in medias res*:

Terminata la selezione, divisero uomini e donne e ci fecero entrare in due baracche diverse. Qui avvenne la nostra orrenda metamorfosi. Il nostro processo di spersonalizzazione iniziava da quella baracca. Costrette a spogliarci completamente nude, davanti ad alcune SS e alle guardiane armate di bastoni, donne dal viso cattivo e prive di qualsiasi sentimento, fummo fatte poi sdraiare su dei lettini, come quelli in dotazione ai medici, e fummo completamente rasate in tutte le parti del corpo. A questa mansione, erano addetti alcuni detenuti in camice bianco, che fungevano da barbieri. Da quegli uomini non udimmo neanche una parola, ma dal loro silenzio intuimmo che “dovevano” farlo. In un ultimo tentativo di difendermi da tanta violenza fisica e morale, serrai le gambe, cercando di coprimi il seno con le braccia. Un nazista mi colpì con la canna del fucile e brutalmente gridò: “Spalanca le

<sup>48</sup> E. Springer, *Il silenzio dei vivi. All'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione*, Marsilio, Venezia, 2015. Il libro testimonianza fu scritto dopo decenni di silenzio e fu pubblicato per la prima volta nel 1997 dall'editore veneziano Marsilio. Elisa Springer si trasferì nel Salento, a Manduria, nel 1946 dove visse il resto della sua vita al fianco del marito Guglielmo Sammarco. Nel Teatro Politeama Greco di Lecce furono eseguiti per la prima volta al mondo, sotto la revisione e la direzione di Realino Mazzotta, due valzer composti dallo zio di Elisa, Elkan Bauer, assassinato novantenne nel campo di concentramento di Theresienstadt, città a 60 chilometri da Praga. Negli ultimi anni della sua vita si impegnò socialmente per educare i giovani all'uguaglianza e alla fratellanza dei popoli. A quest'ultimo periodo della sua vita risale: E. Springer, *L'eco del silenzio. La Shoah raccontata ai giovani*, Marsilio, Venezia, 2003.

gambe e fatti rasare!”. In quel momento persi tutta la mia dignità e il mio pudore<sup>49</sup>.

Inutile soffermarsi a riflettere sull'assenza di norme igieniche, presumendo che a uomini e donne trattati come bestie (o certamente anche peggio!) non venisse lì garantito un rasoio nuovo e sterile per la rasatura. Gli stessi ebrei erano anzi rappresentati dalla retorica e dalla propaganda naziste come parassiti e come esseri sporchi<sup>50</sup>. Invito a riflettere sull'ultima proposizione della citazione: attraverso la pratica violenta e subita della rasatura Elisa Springer parla di sé, della sua dignità di essere umano e del suo pudore di donna. Tutto tragicamente segnato, lacerato e annientato in un gesto. L'atto della rasatura non era umiliante in quanto venivano esposti il pube e la vulva direttamente allo sguardo mortificante, ma perché mettevano a nudo la fragilità dell'essere umano violentato nella sua dignità e nella sua intimità (nel doppio senso dell'espressione). Si manifesta una relazione di proporzionalità tra fisicità e moralità: il denudare fisico (dai vestiti e dai peli) e il denudare morale, psicologico ed esistenziale. I peli pubici, che per la biologia corrente sono caratteri sessuali secondari, diventano primari nell'ordine della morale offesa e ferita, nell'ordine della dignità negata. Comprendiamo ancora una volta, in controluce alla già nota lezione di Primo Levi, quando l'atto della rasatura fosse una pratica intenzionale di depersonalizzazione del deportato. È la nostra stessa autrice a ritornare, poche righe più avanti, sulle considerazioni già fatte da Primo Levi sulla pratica di riconoscimento negata:

Le guardiane di fronte a noi ci schernivano ridendo e brandendo il bastone, per accrescere la nostra paura...ma, ormai, non era più necessario. Uguali nell'aspetto le une alle altre, già fiaccate nello spirito, eravamo inermi davanti ai nostri aguzzini che ridevano del nostro pudore, ci schernivano per l'aspetto, ci mortificavano nella nostra femminilità. Eravamo ebrei, esseri immondi da eliminare: questa la ferrea logica del Reich<sup>51</sup>.

“Uguali nell'aspetto le une alle altre” è la spia luminosa che accende tutto il senso del processo di de-personalizzazione. Le donne non sono più riconoscibili nella loro identità, ma sono pezzi, elementi, cose di un insieme generico di (persone/umane?) ebrei. Non hanno un volto riconoscibile né a se stesse né alle

<sup>49</sup> E. Springer, *Il silenzio dei vivi*, cit., p. 71.

<sup>50</sup> “Sfruttando gli stereotipi e le immagini già esistenti, gli autori della propaganda nazista dipinsero gli Ebrei come un ‘corpo estraneo’ che viveva a spese della nazione che li ospitava, avvelenando la sua cultura, impadronendosi della sua economia e obbligando alla schiavitù i suoi lavoratori, sia nell'industria che nell'agricoltura” (<https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/defining-the-enemy> [data di consultazione: 17.07.2021]). “Il genocidio compiuto dai Nazisti raggiunse dimensioni senza precedenti e si basò su un'ideologia razzista che vedeva gli Ebrei come ‘una specie parassita’, degna soltanto di venire estirpata in modo definitivo” (<https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/victims-of-the-nazi-era-nazi-racial-ideology> [data di consultazione: 17.07.2021]).

<sup>51</sup> E. Springer, *Il silenzio dei vivi*, cit., p. 71.



altre, ma sono tutte soltanto delle teste omologate da una rasatura inattesa e violenta. Degno di nota è l'uso che Elisa Springer fa del pronome di prima persona plurale "noi" e dell'aggettivo possessivo "nostro": il mondo della violenza e della pratica della rasatura è un mondo collettivo, dove l'io cede il posto ad un noi anonimo. Parlare di sé o di noi non fa differenza poiché ogni differenza tra i sé è stata annullata in quel luogo di morte. Il tema dell'identità emerge in forma negativa, emerge come dimensione violentata fino al punto della sua intenzionale negazione. Ad essere azzerate con i capelli e i peli sono state anche le note di dignità umana di ognuno. Nulla sarà più come prima in quel luogo. A questo punto, come già testimoniato da Primo Levi, il processo di depersonalizzazione avrebbe raggiunto il suo culmine nella negazione del nome tramite la marchiatura del numero sull'avambraccio<sup>52</sup>. Il resto è storia tragicamente nota.

## 6. Capelli reclusi

Negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale si avviò un dibattito sui diritti umani che trovò forma in varie dichiarazioni e riforme, sia nel contesto dei singoli Stati nazionali che a livello internazionale<sup>53</sup>. Nel 1948 venne istituita la prima commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle carceri della storia italiana che documenta un rinnovato interesse per i problemi penitenziari. Detta commissione fu presieduta dal senatore Giovanni Persico e concluse i suoi lavori alla fine del 1950, presentando alla Camera dei deputati una dettagliata relazione al cui centro emergevano le problematiche dell'istituzione carceraria, prospettando soluzioni dettagliate per un'auspicabile e tanto attesa riforma. La relazione propose innovazioni umanizzanti ed alcune proposte avanzate dalla commissione parlamentare trovarono finalmente attuazione nel 1951. Così, tra le diverse innovazioni introdotte vi furono quelle riguardanti i colloqui, la possibilità di leggere e scrivere, l'abolizione del taglio dei capelli e dell'uniforme; venne anche disposto che tutti i detenuti fossero chiamati con nome e cognome<sup>54</sup>. La rinnovata sensibilità sulla dignità personale del detenuto si declinò quindi anche in una rinnovata attenzione circa i capelli e l'acconciatura dei carcerati.

<sup>52</sup> "Incamminati lungo un viale, le SS ci fecero fermare, incolonnati, davanti a due tavoli, al di là dei quali sedevano due prigionieri come noi. Ci aspettava l'ultima fase di iniziazione a questa nuova vita: la marchiatura. Questa operazione veniva eseguita con un ago rovente simile ad un pennino e precedeva l'assegnazione alle baracche. Il numero, una volta tatuato, veniva scritto su un apposito registro, in corrispondenza delle generalità del detenuto. Da quel momento scomparivamo come esseri umani, diventando numeri, pezzi per la macchina di sterminio del Reich" (E. Springer, *Il silenzio dei vivi*, cit., pp. 72-73).

<sup>53</sup> [https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf) (data di consultazione: 15.07.2021); cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 20.

<sup>54</sup> [http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf) (data di consultazione: 15.07.2021).

L'art. 8 della *Legge sull'ordinamento penitenziario* vigente in Italia dispone che:

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.

In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie<sup>55</sup>.

Il compito di prevedere le modalità e i tempi di accesso ai servizi di barbiere (per solo taglio dei capelli) e di parrucchiere (taglio, sciampo e asciugatura) è delegato al regolamento interno di ciascuna struttura penitenziaria; i detenuti possono inoltre provvedere autonomamente, all'interno delle loro camere detentive, alla rasatura della barba non solo con rasoio elettrico autoalimentato, ma anche con rasoi "di sicurezza" che devono essere forniti, oltre al sapone da barba, dall'amministrazione a tutti i detenuti che, non possedendo fondi personali, non possano provvedervi ricorrendo al sopravvitto<sup>56</sup>.

## 7. Capelli discriminati

La varietà fenotipica della specie umana è evidente a tutti. Le diverse popolazioni e i gruppi etnici si distinguono generalmente per statura, per colore degli occhi, della pelle, dei capelli e dei peli, per la forma degli occhi, per la conformazione anatomica di certe parti del corpo, ecc. Dall'alba della storia dell'uomo i capelli e le acconciature hanno svolto un ruolo di pronta riconoscibilità tra i membri di una popolazione multietnica o tra membri di popolazioni differenti. Il presente paragrafo offre alcuni esempi di come i capelli, il loro modo di acconciarli e portarli abbia svolto, in alcuni momenti della storia, un ruolo che potremmo definire giuspubblicistico, dacché i capelli inerivano il tema della cittadinanza e dell'appartenenza ad un popolo, differenziando o discriminando in tal modo tra cittadini e stranieri. In altri periodi storici hanno svolto invece un ruolo di mera discriminazione etnico-razziale. Gli esempi presenti nelle letterature di ogni tempo o nei resoconti di viaggio o di esplorazioni sono innumerevoli. Tacito sofferma la sua attenzione sull'acconciatura dei Germani:

<sup>55</sup> <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-ii/art8.html> (data di consultazione: 19.06.2021).

<sup>56</sup> Cfr. Circ. min. 12-12-87, n. 696229.1/3; V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, Padova, 2011, Tomo I, p. 128.

*Nunc de Suebis dicendum est, quorum non una, ut Chattorum Tencterorumve, gens; maiorem enim Germaniae partem obtinent, propriis adhuc nationibus nominibusque discreti, quamquam in commune Suebi vocentur. Insigne gentis obliquare crinem nodoque bubstringere: sic Suebi a ceteris Germanis, sic Sueborum ingenui a servis separantur. In aliis gentibus seu cognatione aliqua Sueborum seu, quod saepe accidit, imitatione, rarum et intra iuventae spatium; apud Suebos usque ad canitiem horrorem capillum retro sequuntur. Ac saepe in ipso vertice religatur; principes et ernatioem habent. Ea cura formae, sed innoxia; neque enim ut ament amenturve, in altitudinem quandam et terrorem adituri bella compta, ut hostium oculis, armantur<sup>57</sup>.*

La caratteristica distintiva degli Svevi, popolazione che occupa la maggior parte del territorio germanico, è quella di piegare i capelli obliquamente da un lato per poi stringerli, raccogliarli in un nodo. Tale acconciatura è “*insigne gentis*”, ciò che contraddistingue gli Svevi dagli altri popoli. Tale modo di portare i capelli distingueva non solo gli Svevi dalle altre popolazioni germaniche attigue, ma, all’interno della stessa popolazione sveva, distingueva i liberi dagli schiavi: “*sic Suebi a ceteris Germanis, sic Sueborum ingenui a servis separantur*”. La stessa acconciatura ha qui una doppia valenza distintiva, sia *intra-* che *inter-* etnica.

Esempi di questo tipo potrebbero moltiplicarsi facilmente. Ai fini del presente studio, occupiamoci ora di alcuni momenti storici in cui i capelli, le acconciature, i tagli o il modo di portarli hanno assunto una squisita valenza giuridica, oltre che culturale, religiosa, sociale e identitaria.

### 7.1. Ebrei e antichi popoli medio-orientali

Uno dei primi esempi di normatività legata all’acconciatura in merito ad un discorso di differenziazione etnica è riportato nell’Antico Testamento. Il libro del profeta Geremia<sup>58</sup> focalizza la sua attenzione sull’acconciatura delle popolazioni semite che usavano tagliare i capelli sotto le tempie, “probabilmente come segno di raggiungimento della pubertà”<sup>59</sup>.

Leggiamo alcuni passi del profeta:

<sup>57</sup> Tacito, *Germania*, cit., cap. XXXVIII.

<sup>58</sup> Sul libro del profeta Geremia cfr.: V. Lopasso, *Geremia. Introduzione, traduzione e commento*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2013; A. Neher, *Geremia*, Giuntina, Firenze, 2005; L. Bruni, *L'alba della mezzanotte. Il grido inascoltato del profeta Geremia*, EDB, Bologna, 2019; C.M. Martini, *Geremia. Una voce profetica nella città*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2016; W. Brueggemann, *Geremia*, trad. it., Claudiana, Torino, 2015; G. Barbiero, *Le confessioni di Geremia. Storia di una vocazione profetica*, Edizioni Paoline, Roma, 2012; A. Mello, *Geremia. Commento esegetico-spirituale*, Edizioni Qiqajon, Magnano, 1997.

<sup>59</sup> A. Numini, *I Capelli nella Bibbia. Simboli, magia e realtà nell'Antico Testamento*, Edizioni Sant'Antonio, Chişinău, 2017, p. 93.

*Ger. 9, 24-25*

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali punirò tutti i circoncisi che rimangono non circoncisi: l'Egitto, Giuda, Edom, gli Ammoniti e i Moabiti e tutti coloro che si radono le tempie, i quali abitano nel deserto, perché tutte queste nazioni e tutta la casa d'Israele sono incirconcisi nel cuore<sup>60</sup>.

*Ger. 25, 17-26*

Presi dunque la coppa dalla mano del Signore e la diedi a bere a tutte le nazioni alle quali il Signore mi aveva inviato: a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai re e ai capi, per abbandonarli alla distruzione, all'orrore, allo scherno e alla maledizione, come avviene ancora oggi; anche al faraone, re d'Egitto, ai suoi ministri, ai suoi nobili e a tutto il suo popolo, alla gente d'ogni razza e [...] a quanti si radono le tempie, a tutti i re degli Arabi che abitano nel deserto, a tutti i re di Zimri, a tutti i re dell'Elam e a tutti i re della Media, a tutti i re del settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri e a tutti i regni che sono sulla terra; il re di Sesac berrà dopo di loro<sup>61</sup>.

*Ger. 49, 28-33*

Su Kedar e sui regni di Asor, che Nabucodònosor, re di Babilonia, sconfisse. Così dice il Signore: “Su, marciate contro Kedar, saccheggiate i figli dell'oriente. Prendete le loro tende e le loro pecore, i loro teli, tutti i loro attrezzi, portate via i loro cammelli”; un grido si leverà su di loro: “Terrore all'intorno! Fuggite, andate lontano, nascondetevi in un luogo segreto o abitanti di Asor – oracolo del Signore –, perché Nabucodònosor, re di Babilonia, ha ideato un disegno contro di voi, ha preparato un piano contro di voi. Su, marciate contro la nazione tranquilla, che vive in sicurezza – oracolo del Signore – e non ha né porte né sbarre, e vive isolata. I suoi cammelli diverranno preda e la massa delle sue greggi bottino. Disperderò a tutti i venti coloro che si radono le tempie, da ogni parte farò venire la loro rovina. Oracolo del Signore. Asor diventerà rifugio di sciacalli, una desolazione per sempre; non vi abiterà alcuna persona né vi dimorerà essere umano”<sup>62</sup>.

I passi appena riportati indicano lucidamente quale fosse l'atteggiamento del popolo d'Israele nei confronti dei popoli vicini, bollati come “stranieri” e

<sup>60</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Ger/9/?sel=9,25&vs=Ger%209,25> (data di consultazione: 10.06.21).

<sup>61</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Ger/25/?sel=25,23&vs=Ger%2025,23> (data di consultazione: 10.06.21).

<sup>62</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Ger/49/?sel=49,32&vs=Ger%2049,32> (data di consultazione: 10.06.21).

“incirconcisi nel cuore”. Ger. 9,25; 25,23; 49,32 li connota ripetutamente come “coloro che si radono le tempie”! Il modo di portare i capelli è un chiaro segno distintivo dell’etnia. Tale acconciatura è confermata da un passo del libro III delle *Storie* di Erodoto nel quale vi è un riferimento *en passant* sull’acconciatura degli arabi che solevano tagliare i capelli sulle tempie<sup>63</sup>. Gli ebrei, pur differenziandosi dai popoli vicini per la pratica della circoncisione, esigono una traccia socialmente visibile della loro appartenenza alla Legge: il terzo dei cinque libri della Tōrah, il Levitico<sup>64</sup>, prescrive chiaramente di non tagliare i capelli alla maniera dei popoli vicini. Il capitolo 19 è un elenco di prescrizioni che il popolo di Israele deve rispettare in conformità alla morale e alla ritualità del popolo eletto, un “codice di santità”<sup>65</sup>, e al versetto 27 è detto apertamente: “Non vi taglierete in tondo il margine dei capelli, né deturperai ai margini la tua barba”<sup>66</sup>. L’acconciatura degli ebrei e per gli ebrei ha valenza prescrittiva religiosa e giuridica. In controluce a tale divieto di tagliare i capelli nella zona temporale possiamo ritenere che tale pratica fosse anticamente in uso anche presso gli ebrei. Il progetto di santificazione (e di distinzione) del popolo ebraico passò dunque ineludibilmente (anche) attraverso l’acconciatura.

## 7.2. Coloni inglesi nell’Irlanda medievale

La storia delle popolazioni della Gran Bretagna annovera un lungo avvicendamento di alleanze e conquiste. Nel XII secolo gli inglesi e normanni iniziarono una campagna di colonizzazione dell’Irlanda<sup>67</sup>. I rapporti tra le popolazioni native irlandesi e colonizzatrici normanno-inglesi si andarono presto stringendo, sia sul piano degli scambi economici e delle nuove dinamiche di potere sui territori che sul piano della vita sociale in generale. Con il passare degli anni molti coloni inglesi

<sup>63</sup> Erodoto, *Storie*, Libro III, §8: “Διόνυσον δὲ θεῶν μόνον καὶ τὴν Οὐρανίην ἠγέονται εἶναι, καὶ τῶν τριχῶν τὴν κορυφὴν κείρεσθαι φασὶ κατὰ περ αὐτὸν τὸν Διόνυσον κεκάρθαι· κείρονται δὲ περιτρόχαλα, ὑποξυρῶντες τοὺς κροτάφους. Ὀνομάζουσι δὲ τὸν μὲν Διόνυσον Ὀροτάλτ, τὴν δὲ Οὐρανίην Ἀλιλάτ” [Gli Arabi ritengono Dioniso e Urania gli unici dèi esistenti e sostengono di portare i capelli tagliati esattamente come li portava Dioniso: se li tagliano tutto intorno alla testa radendosi le tempie. Dioniso loro lo chiamano Orotalt e Urania Alilat] (data di consultazione: 10.06.21 <https://www.skuolasprint.it/opere-greche/opereerodoto/erodoto-le-storie-libro-iii.html>; <http://spazioinwind.libero.it/latinovivo/Testintegrali/Erodoto3-4.htm>).

<sup>64</sup> Cfr. G. Paximadi, *Levitico. Introduzione, traduzione e commento*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2017; G. Deiana, *Levitico. Nuova versione, introduzione e commento*, Edizioni Paoline, Roma, 2005; G. Ravasi, *Deuteronomio e Levitico*, EDB, Bologna, 2000.

<sup>65</sup> Cfr. A. Numini, *I Capelli nella Bibbia. Simboli, magia e realtà nell’Antico Testamento*, cit., p. 93.

<sup>66</sup> Lv. 19,27 (<https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Lv/19/?sel=19,27&vs=Lv%2019,27>, data di consultazione: 10.06.21).

<sup>67</sup> Cfr. C. McCaffrey, L. Eaton, *In Search of Ancient Ireland. The Origins of the Irish from Neolithic Times to the Coming of the English*, New Amsterdam Books, Chicago, 2002; C. Downham, *Medieval Ireland*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018; M. Richter, *Irland im Mittelalter. Kultur und Geschichte*, Beck Verlag, München, 2000.

assunsero sempre più radicalmente usi e costumi irlandesi, al fine di integrarsi al meglio con la popolazione autoctona. Per esempio, furono adottati sistemi di tassazione tipici irlandesi, modelli dell'organizzazione familiare o militare, codici di abbigliamento, oppure ancora furono impiegate le leggi di Brehon risalenti al periodo antico-irlandese antecedente alla colonizzazione anglo-normanna<sup>68</sup>. Tra i vari segni tangibili di *assimilazione* – inteso qui nel senso di “rendersi simile” – si registrò un uso sempre più diffuso della capigliatura tipica del “selvaggio irlandese” da parte dei “signorili sudditi inglesi” del Re d’Inghilterra<sup>69</sup>. Dacché la capigliatura ha sempre rivestito un ruolo nel riconoscimento dell’identità personale e sociale, l’adozione degli usi irlandesi da parte di certi coloni inglesi era vista come un tradimento nei confronti della propria nazione, delle proprie radici e cultura. Inaccettabile per il senso identitario inglese comunemente condiviso era il portare i capelli con l’acconciatura nota con il nome di *cúlán*, distintiva della classe maschile dominante autoctona irlandese<sup>70</sup>. I capelli *cúlán* prevedevano la rasatura della regione frontale e parietale lasciando crescere i capelli sulla regione temporale – quindi al di sopra delle orecchie – e occipitale per poi lasciarli cadere lunghi sulla schiena<sup>71</sup>.

La questione etnica divenne presto di pertinenza legale: nel 1297 il parlamento irlandese pose delle restrizioni contro gli inglesi a cui venne proibito di portare l’acconciatura *cúlán* a pena di essere imprigionati o di perdere i diritti di proprietà<sup>72</sup>. La rilevanza giuridica si spiega, oltre all’interesse etnico-identitario, con il fatto che il diritto penale allora vigente puniva in modo differente l’omicidio di un irlandese dall’omicidio di un inglese<sup>73</sup>: infatti, essendo presenti antiche inimicizie tra le due etnie, era possibile che un inglese uccidesse un altro inglese scambiandolo per irlandese<sup>74</sup>. La politica di restrizione giuridica nei confronti del *cúlán* proseguì durante il periodo Tudor tant’è che Enrico VIII firmò un atto che riprendeva i dettami del 1297<sup>75</sup>.

### 7.3. Musulmani nella Spagna medievale

<sup>68</sup> Cfr. S. Booker, *Cultural Exchange and Identity in Late Medieval Ireland. The English and Irish of the Four Obedient Shires*, Cambridge University Press, Oxford, 2018, p. 178.

<sup>69</sup> Cfr. R. Bartlett, “Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages”, cit., p. 45.

<sup>70</sup> Cfr. S. Booker, *Cultural Exchange and Identity in Late Medieval Ireland. The English and Irish of the Four Obedient Shires*, cit., p. 204.

<sup>71</sup> Cfr. P. Connolly, “The enactments of the 1297 parliament”, in J. Lydon, *Law and Disorder*, Four Courts Press Ltd, Dublin, 1995, p. 159; S. Duffy, “Problem of degeneracy”, in J. Lydon, *Law and Disorder*, cit., p. 88; R. Bartlett, “Symbolic meanings of hair”, cit., p. 46; W. Sayers, *Early Irish Attitudes toward Hair and Beards, Baldness and Tonsure*, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1991, pp. 157, 164-5.

<sup>72</sup> Cfr. R. Bartlett, “Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages”, cit., p. 46.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> Cfr. P. Crooks, “‘Hobbes’, ‘Dogs’ and Politics in the Ireland of Lionel of Antwerp, c. 1361-6”, in *The Haskins Society Journal: Studies in Medieval History*, 16 (2005), p. 121.

<sup>75</sup> Cfr. R. Bartlett, “Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages”, cit., p. 46.

Nella Spagna della metà del XIII secolo i musulmani avevano creato delle stabili comunità etniche all'interno della maggioritaria popolazione spagnola<sup>76</sup>. Al tempo, i pontefici romani avevano concesso ai monarchi il potere discrezionale sul differente trattamento legislativo tanto per gli spagnoli quanto per i musulmani presenti sul loro territorio<sup>77</sup>. Nel 1252 la città di Siviglia emette la seguente ordinanza:

*De como anden vestidos los moros.*

*“Otrosí mando que los moros que moran en las villas, que son pobladas de cristianos, que anden cercenados á derredor ó el cabello partido sin copete, é trayan barbas, así como manda su ley, é que non trayan cendal é ningún panno nin penna blanca, nin panno bermejo, nin verde, nin sanguíneo, nin zapatos blancos, nin dorados. É cualquiera que fiziere nenguna cosa deste coto que lo hiciere treinta maravedises, é el que non oviere el coto, que yaga en mi prison quanto fuere mi merced”<sup>78</sup>.*

Per legge, e questo è il punto decisivo per il nostro studio, i membri appartenenti alla comunità musulmana devono essere riconoscibili per il loro modo di vestire e per l'acconciatura di capelli. Viene ordinato ai mori, cioè ai musulmani, che abitano nei villaggi, popolati questi anche dai cristiani, che vadano in giro con i capelli tagliati corti o separati senza ciuffo e che portino la barba così come prescritto dalla loro legge. Francisco Fernández y González ricorda che da questa distinzione etnica si passò alla distinzione dei quartieri abitati dagli uni e dagli altri, come era già abitudine fare in certi territori<sup>79</sup>.

Nel 1301 la Corte della Catalogna riprende il tema dell'acconciatura riservata ai musulmani:

*De capillis sarracenorum.*

*XII. Item ordinamus et statuimus quod quilibet sarracenus franchus, qui sint in Chatalonia, portet capillos cercenatos et tolts in rotundum sen in circuitu,*

<sup>76</sup> Cfr. R. Hitchcock, *Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain: Identities and Influences*, Routledge, New York, 2016; R. Bartlett, “Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages”, cit., p. 46; A. Gaudio, *Andalusia. Città arabe in Spagna*, Polaris, Faenza, 2002; A. Vanoli, *La Spagna delle tre culture. Ebrei, cristiani e musulmani tra storia e mito*, Viella, Roma, 2006. G. Ferracuti, *Il califfo dagli occhi azzurri: Cristiani, ebrei, musulmani nella Spagna moresca*, Mediterranea, Trieste, 2020; M. Marin, *Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti*, Jaca Book, Milano, 2001; M. Vaquero Piñeiro, *Fra cristiani e musulmani. Economie e territori nella Spagna medievale*, trad. it., Mondadori, Milano, 2008; Á. González Palencia, *Historia de la España musulmana*, Editorial Labor, Barcelona, 2005; R. Barkai, *Cristianos y musulmanes en la España medieval*, Ediciones Rialp, Madrid, 2020.

<sup>77</sup> Cfr. F. Fernández y González, *Estado social y político de los mudéjares de Castilla*, Imprenta a cargo de Joaquín Muñoz, Madrid, 1866, p. 130.

<sup>78</sup> *Ivi*, p. 130, n. 2.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

*eo ut cognoscatur inter Christianos. Et si aliquis sarracenus hoc non servaverit, solvat pro pena domino loci ubi deget idem sarracenus. V. solidos. Et solvere eos non potuerit aut noluerit. X. assots accipiat in platea*<sup>80</sup>.

Da questa ordinanza, di non facile traduzione, si evince – ed è questo che importa capire in questa sede – che la capigliatura dei saraceni dovesse essere per legge segno distintivo di riconoscimento etnico. Chi non si fosse attenuto, ricorda Bartlett, sarebbe andato incontro a punizioni corporali o sanzioni economiche<sup>81</sup>. L’ordinanza si inserisce in un quadro normativo più ampio, atto a regolare i rapporti giuridici di appartenenza tra spagnoli, musulmani ed ebrei.

#### 7.4. Afroamericani negli Stati Uniti

Il discorso fin qui condotto sulla rilevanza dei capelli in merito alla discriminazione etnica all’interno delle varie cornici legislative e giuridiche può sembrare archiviato ad argomento di mero interesse storico, ma non è così. Una delle più grandi democrazie del mondo occidentale contemporaneo, la democrazia statunitense, affronta ancora oggi e quotidianamente, il problema della convivenza tra americani di origine europea ed americani di origine africana, troppo spesso segnato da tristi storie di quotidiano razzismo<sup>82</sup>. Il movimento *Black Lives Matter* (BLM) ha assunto una rilevanza ed un’estensione internazionale, oltrepassando di gran lunga i confini statali degli Stati Uniti d’America. La morte dell’afroamericano George Floyd il 25 maggio 2020, soffocato dal ginocchio di un poliziotto che lo immobilizzava sull’asfalto durante una routinaria azione di fermo, ha riacceso i riflettori sul movimento BLM. “Le vite dei neri contano” così come le vite degli altri. La lotta

<sup>80</sup> *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña*, I/i, Publicadas por la Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, p. 190. Riporto qui la versione corretta in edizione critica: “*De capillis sarracenorum. XII. Item ordinamus et statuimus quod quilibet sarracenus franchus, qui sint in Chatalonia, portet capillos cercenatos et tolts in rotundum sen in circuitu, et ut cognoscatur inter Christianos. Et si aliquis sarracenus hoc non servaverit, solvat pro pena domino loci ubi deget idem sarracenus. V. solidos. Et si solvere eos non potuerit aut noluerit. X. açots accipiat in platea*” (ibidem).

<sup>81</sup> “*The cortes of Catalonia adopted identical rules in 1301, specifying monetary and physical punishments for infringement and pithily setting out the rationale for the law*” (R. Bartlett, “Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages”, cit., p. 47).

<sup>82</sup> Cfr. A. Portelli, *Il ginocchio sul collo. L’America, il razzismo, la violenza tra presente, storia e immaginari*, Donzelli, Roma, 2020; H. Duchess, *The History of Racism in America*, Core Library, Solihull, 2021; R. Di Angelo, *White Fragility. Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism*, Penguin, London, 2019; P.-A. Taguieff, *Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti*, trad. it., Raffaello Cortina Editore, Milano, 1998; D. Biacchessi, *Il sogno e la ragione. Da Harlem a Black Lives Matter*, Jaca Book, Milano, 2021; C.J. Lebron, *The Making of Black Lives Matter. A Brief History of an Idea*, Oxford University Press, New York, 2017; G. Frisoli, A. Sallusti, *When the Revolution comes – La cultura afroamericana dalla tratta degli schiavi al Black Lives Matter*, Lit Edizioni, Roma, 2020; I. Zoboï (a cura di), *Black Enough: Stories of Being Young & Black in America*, Harper Collins, New York, 2019.



per i diritti civili contro le discriminazioni razziali, contro la brutalità e la disparità del comportamento della polizia (bianca) americana verso gli afroamericani è uno dei temi che sta più a cuore agli adepti del movimento BLM. È in questo contesto politico-culturale statunitense che collochiamo il “*CROWN Act of 2020*”, titolato anche “*Creating a Respectful and Open World for Natural Hair Act of 2020*”<sup>83</sup>. La proposta di legge H. R. 5309 del 15.05.2019 e giunta al Senato il 22.09.2020<sup>84</sup> è già una realtà legislativa in diversi Stati americani, primo fa tutti la California in cui il 3 luglio 2019 è stata ufficialmente bandita la discriminazione razziale sulla base dei capelli naturali di ciascun individuo<sup>85</sup>. In seguito, il testo di legge è stato approvato anche nei seguenti Stati: “*New York, New Jersey, Virginia, Colorado, Washington, and Maryland, as well as two local jurisdictions--Montgomery County, MD, and Cincinnati*”<sup>86</sup>. L’esigenza per una regolamentazione si basa principalmente su due componenti fondamentali: il rispetto delle differenze etniche e della dignità umana da un lato e l’affermazione dei diritti civili e le pari opportunità di impiego professionale tra bianchi e neri americani dall’altro<sup>87</sup>.

Nel 2019 fu condotto uno studio da JOY Collective<sup>88</sup> per comprendere meglio i termini della discriminazione etnico-razziale circa i capelli e le acconciature afroamericane negli U.S.A. Tale studio è conosciuto come “*CROWN Study*”<sup>89</sup>.

<sup>83</sup><https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/525/1?q=%7B%22search%22%3A%22crown+act%22%7D&r=2&overview=closed> (data di consultazione: 22.6.2021).

<sup>84</sup><https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5309?q=%7B%22search%22%3A%22crown%20act%22%7D&s=1&r=2&fbclid=IwAR3UyIwBSQL9ijYUq8mABL3pl6aNhsTeeSEFjZobjaEnu8qrl82u71Oz7xg> (data di consultazione: 22.06.2021).

<sup>85</sup><https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/525/1?q=%7B%22search%22%3A%22crown+act%22%7D&r=2&overview=closed>; <https://www.latimes.com/local/lanow/la-pol-ca-natural-hair-discrimination-bill-20190703-story.html> (data di consultazione: 22.06.2021).

<sup>86</sup><https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/525/1?q=%7B%22search%22%3A%22crown+act%22%7D&r=2&overview=closed>  
<sup>87</sup> “*There are not explicit protections in federal law against discrimination on the basis of natural hair as a form of race discrimination. With respect to employment discrimination, the Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) has issued guidance interpreting Title VII of the Civil Rights Act of 1964 – which prohibits race discrimination in employment – to prohibit discrimination based on hairstyle or hair texture in certain circumstances. Section 15 of the EEOC’s Compliance Manual provides ‘that Title VII’s prohibition of race discrimination generally encompasses [...] a person’s physical characteristics associated with race, such as a person’s [...] hair’* \4\ *The manual further explains that while employers can impose neutral hairstyle rules, these rules need to be respectful of racial differences in hair textures and applied evenhandedly. The manual explicitly states that employers cannot prevent African-American women from wearing their hair in an ‘afro’ style that complies with a neutral hairstyle rule and that neutral rules cannot be applied more strictly to hairstyles worn by African Americans*” (data di consultazione: 22.06.2021).

<sup>88</sup> <https://joycollective.com/> (data di consultazione: 20.06.2021).

<sup>89</sup><https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/525/1?q=%7B%22search%22%3A%22crown+act%22%7D&r=2&overview=closed> (data di consultazione: 20.06.2021).

Esso è stato alla base della legislazione degli ultimi due anni. Annovera alcuni tra i recentissimi episodi di razzismo e di discriminazione sul luogo di lavoro, subiti da parte di afroamericani di entrambi i sessi e in differenti contesti lavorativi, sportivi o scolastici. I dati forniti dal “*CROWN Study*” sono stati assunti nella sezione II dei lavori del *Committee on the Judiciary* presieduta da Mr. Nadler<sup>90</sup> e ricoprono la sezione inerente il *Need for the legislation*:

*While state laws provide some measure of protection against discrimination on the basis of hair texture or hairstyles commonly associated with a particular race or national origin, such protections are incomplete and leave many minorities, especially Black Americans, vulnerable to discrimination. In addition, recent court rulings have found that existing civil rights laws do not prohibit discrimination based on hair texture or hairstyle. Clear and explicit non-discrimination protections on the basis of hair texture or hairstyles commonly associated with a particular race or national origin are therefore necessary to ensure minorities, especially Black Americans, are protected from this form of insidious discrimination. According to a 2019 study conducted by the JOY Collective (CROWN Act Coalition, Dove/Unilever, National Urban League, Color of Change) [hereinafter “CROWN Study” ], Black people are “disproportionately burdened by policies and practices in public places, including the workplace, that target, profile, or single them out for their natural hair styles – referring to the texture of hair that is not permed, dyed, relaxed, or chemically altered”. The CROWN Study found that Black women’s hair is ‘more policed in the workplace, thereby contributing to a climate of group control in the company culture and perceived professional barriers’ compared to non-Black women. The study also found that “Black women are more likely to have received formal grooming policies in the workplace, and to believe that there is a dissonance from her hair and other race’s hair” and that “Black women’s hairstyles were consistently rated lower or ‘less ready’ for job performance”. Among the study’s other findings are that 80 percent of Black women believed that they had to change their hair from its natural state to “fit in at the office” that they were 83 percent more likely to be judged harshly because of their looks, that they were 1.5 times more likely to be sent home from the workplace because of their hair, and that they were 3.4 times more likely to be perceived as unprofessional compared to non-African-American women. While the CROWN Study illustrates the prevalence of hair discrimination, numerous stories across the country put names and faces to the people behind those numbers. For example, in 2017, a Banana Republic employee was told by a manager that she was violating the company’s dress code because her box braids were too “urban” and “unkempt”. A year later, in 2018, Andrew Johnson, a New Jersey high school student, was forced by a white referee to either have his dreadlocks cut or forfeit a wrestling match, leading him to have his hair cut in public by an*

<sup>90</sup><https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/525/1?q=%7B%22search%22%3A%22crown+act%22%7D&r=2&overview=closed> (data di consultazione: 20.6.2021).

*athletic trainer immediately before the match. That same year, an 11-year-old Black girl in Louisiana was asked to leave class at a private Roman Catholic school near New Orleans because her braided hair extensions violated the school's policies. The next year, two African-American men in Texas alleged being denied employment by Six Flags because of their hairstyles – one had long braids and the other had dreadlocks. And earlier this year, there were news reports of a Texas student who would not be allowed to walk at graduation because his dreadlocks were too long. There have been several high-profile news reports of Black students forced to change their natural hair or having been turned away from schools because of their hair. In California, school officials in the Fresno area have sent Black students home because of curls and shaved heads. Unfortunately, these are just a few of the many cases of hair discrimination against Black workers and students in recent years<sup>91</sup>.*

I tristi episodi riportati dal “*CROWN Study*” rappresentano il fondamento dell’urgenza legislativa statunitense e sono una palese attestazione del fatto che i capelli e le acconciature, ancora oggi e in uno dei luoghi più civili del mondo, rivestono una rilevanza giuridica di primo piano.

## 8. Capelli militari

Presso gli ambienti militari italiani circola una storia interessante circa la lunghezza delle basette, ma la cui veridicità non ho avuto la possibilità di appurare: è consuetudine portare le basette molto corte e la violazione di tale consuetudine porta a delle sanzioni. La storia, per me interessante e alla luce di questo studio del tutto verosimile, è la seguente: i militari devono portare le basette tagliate corte perché tale consuetudine affonda le sue radici nella Grande Guerra, quando i soldati italiani potevano/dovevano essere riconosciuti e distinti dai nemici austriaci i quali erano soliti portare basette molto lunghe che scendevano folte sui lati del viso. Che sia solo una finzione storica o una reale tradizione di stile non mi è dato saperlo, ma resta a mio avviso una suggestione interessante<sup>92</sup>.

Nel 2009 lo Stato Maggiore dell’esercito italiano ha approvato il *Regolamento sulle uniformi dell’esercito* il cui capitolo VI, dedicato alle *Prescrizioni sul decoro e la cura della persona*, norma l’acconciatura e i capelli dei militari di sesso maschile e di sesso femminile<sup>93</sup>. Il §2 del VI capitolo, intitolato

<sup>91</sup><https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/525/1?q=%7B%22search%22%3A%22crown+act%22%7D&r=2&overview=closed> (data di consultazione: 20.06.2021).

<sup>92</sup> Ho appreso la storia della consuetudine del portare le basette tagliate corte dal medico-chirurgo e cardiologo militare dr. Marco Zuccaro, nel corso di una conversazione sul tema.

<sup>93</sup> Stato Maggiore dell’Esercito, III Reparto Impiego delle Forze – Centro Operativo Esercito. Ufficio dottrina e lezioni apprese, *Regolamento sulle uniformi dell’esercito*. Pubblicazione n. 6566, 03.09.2009. Allo stesso anno risalgono le disposizioni interne disciplinanti la materia in esame nella Guardia di Finanza: cfr. circolare nr. 368911/01, 04.09.2009. Il regolamento della Polizia di Stato è

*Prescrizioni particolari per il personale maschile*, presenta alla lettera a) *Capelli e basette* le seguenti prescrizioni:

I capelli devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale. Non devono essere utilizzate eccessive quantità di lacca, gelatina o brillantina. I capelli non devono toccare i capi di corredo (bavero della giubba/camicia) o dell'equipaggiamento. Il taglio deve essere corto, in maniera maggiore ai lati e sul collo; non deve essere bizzarro e non usuale e deve seguire la naturale attaccatura del cuoio capelluto. Le basette non devono superare in lunghezza l'allineamento con il limite superiore del trago e devono essere conformi in lunghezza e spessore al tipo di acconciatura utilizzata; devono avere forma regolare, non a punta<sup>94</sup>.

Il §3 del VI capitolo, *Prescrizioni particolari per il personale femminile*, presenta alla lettera d) *Capelli* le seguenti prescrizioni:

I capelli devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale. Non devono essere utilizzate eccessive quantità di lacca, gelatina o brillantina. Il taglio non deve essere bizzarro e non usuale. La lunghezza, posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto e, anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. In maniera proporzionale, il volume dei capelli non deve essere eccessivo. Possono essere utilizzati accessori di dimensioni ridotte e colori naturali allo scopo di raccogliarli o mantenerli in ordine. Con il copricapo indossato, i capelli non devono fuoriuscire dal bordo anteriore. È, inoltre, vietato fare uso di ciglia e sopracciglia finte<sup>95</sup>.

Le prescrizioni in merito ai capelli e all'acconciatura presentano differenze legate al genere. Eppure, l'invito rivolto al personale di entrambi i sessi sottostà a delle regole comuni che rispecchiano i criteri della normale decenza e sobrietà in uso nella nostra popolazione in questo momento storico. Tali prescrizioni certamente *prescrivono*, ma lasciano molto al non detto, al sottinteso, a ciò che si ritiene essere l'ovvio comunemente condiviso dalla società italiana di oggi. A tal proposito sono degne di nota le espressioni come "Il taglio non deve essere bizzarro e non usuale" oppure "eccessive quantità di lacca, gelatina o brillantina". Le basette "devono avere forma *regolare*": si specifica che non devono essere a punta, ma si rimanda all'uso e alla consuetudine dello stile del nostro tempo il modo "regolare" di tagliare le basette. Come *regolarsi*, se non in base alle consuetudini oggi socialmente presupposte come condivise, sul significato da attribuire all'aggettivo

disciplinato dall'art. 15 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782; quello della Polizia Penitenziaria dall'art. 14 D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e dell'art. 6 D.M. 10 dicembre 2014.

<sup>94</sup> Stato Maggiore dell'Esercito, *Regolamento sulle uniformi dell'esercito. Pubblicazione n. 6566*, cit., p. 46.

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 47.

qualificativo *eccessive*? E quali sono i tagli “non bizzarri e non usuali”? Le prescrizioni per il personale maschile e femminile, considerando ovviamente le prescrizioni più precise e descrittive presenti nel testo, sono però, nel loro insieme e ad uno sguardo generale, più che altro un invito a rispettare le consuetudini della sobrietà e della decenza sociale per come oggi la nostra società intende queste nozioni in merito alle molte acconciature possibili. Il diritto si apre quindi al non detto del diritto stesso, vale a dire agli usi e alle consuetudini sociali, intese qui come il vero metro e parametro normativo dello stile decoroso. Le prescrizioni sono qui rimandi all’*ovvio* del socialmente e comunemente condiviso del “pre-scritto”, cioè della consuetudine che si radica nelle forme della prassi tacita del vivere comune. Sebbene il *Regolamento* senta l’esigenza di prescrivere in senso positivo delle norme relative ai capelli e all’acconciatura e si impegni anche nella differenziazione della regolamentazione in base al sesso del personale, rimanda sostanzialmente allo stile di decenza e sobrietà che è riconosciuto essere tale non tanto e non solo in forza di un regolamento giuspositivo, ma del modo di sentire comunemente condiviso e incarnato/incorporato nei parametri culturali italiani (e occidentali in genere) dei nostri giorni.

## 9. Capelli religiosi

La pratica della rasatura e della tosatura tra i religiosi è antichissima. Già nell’Antico Egitto i sacerdoti portavano i capelli rasati a zero: una delle statue più belle in merito, conosciuta come *Testa di Wesirwer* e oggi conservata al Museo di Brooklyn, fu scoperta dall’egittologo De Meulenaere durante una campagna di scavi presso Karnak risalenti al biennio 1903-1904<sup>96</sup>. La testa del religioso è rasata; lo sguardo è pacato, attento e imperturbabile; la mimica e la compostezza generale del volto mostrano la serietà e la ieraticità del sacerdote; la pelle liscia, distesa, senza rughe, quasi a destinare questo ritratto al di là del tempo biografico e del tempo della storia.

La rasatura assume una valenza simbolica straordinariamente significativa anche in altri contesti religiosi ed è qui mandatorio fare un riferimento al mondo buddista. La cerimonia di iniziazione per i neofiti maschi prevede la rasatura completa di barba e capelli e, concomitantemente, la consegna del *trichīvara*, tradizionale abito color zafferano composto di tre parti<sup>97</sup>.

<sup>96</sup> Wesirwer (oppure Wesir-wer) significa “Osiride è grande” è l’iscrizione che compare sul frammento della testa della statua (la testa al Brooklyn Museum, il corpo al Museo del Cairo). Il sacerdote dalla testa perfettamente rasata apparteneva al culto del dio tebano di nome Montu. Cfr. J.S. Karig, K.-T. Zauzich (a cura di), *Ägyptische Kunst aus dem Brooklyn Museum*, Ägyptisches Museum der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 1976, §77; <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3615> (data di consultazione: 08.08.2021).

<sup>97</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco\\_buddhista](https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_buddhista) (data di consultazione: 08.08.2021).

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Importante è mettere in evidenza che il rito della rasatura dei religiosi segna un rito di passaggio dalla vecchia alla nuova vita, dalla vita del secolo a quella religiosa. Si rinasce nella propria identità religiosa ordinata attraverso un rito che azzera e riporta la persona allo stato infantile, il rito di iniziazione è un rito di nascita sotto un nuovo segno e sotto un nuovo ordine divino-umano. La sottoposizione al rito della rasatura è un atto libero in cui la persona si decide recidendo i capelli alla base per iniziare un nuovo percorso in una nuova forma di vita. La rasatura è in questo contesto indice della libertà e dell'intenzionalità del soggetto che si può e vuole autodeterminare. La rasatura del religioso è un atto personale e sociale allo stesso tempo, chiaramente qualificato nella sua rilevanza squisitamente normativa.

Di seguito offro alcuni riferimenti più approfonditi per ciò che riguarda la rasatura e le capigliature nel mondo religioso cristiano. Lungi dal ricostruirne una storia dettagliata, mi soffermerò su alcuni momenti particolarmente significativi affinché si possa schizzare per grandi linee la rilevanza normativa dei capelli nella storia del cristianesimo.

### 9.1. Cristianesimo

Il primo riferimento esplicito ed autorevole della tradizione cristiana in merito ai capelli si ha nel capitolo 11 della *Prima Lettera ai Corinzi* di San Paolo il quale invita le donne ad indossare il velo e gli uomini a portare una capigliatura corta. Ai tempi di san Paolo la rasatura era segno visibile di sottomissione. Il buon cristiano quindi è invitato a sottomettersi alla signoria di Cristo così come la donna deve sottomettersi al suo uomo.

Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, manca di riguardo al proprio capo. Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto, manca di riguardo al proprio capo, perché è come se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole coprirsi, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non è l'uomo che deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo; né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna; tutto poi proviene da Dio. Giudicate voi stessi: è conveniente che una donna preghi Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? La lunga capigliatura le

è stata data a modo di velo. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le Chiese di Dio<sup>98</sup>.

Fino al quinto secolo dell'era cristiana i chierici usavano radere i capelli in tondo e tale rasatura era nota come "rasatura di San Paolo". Intorno al V secolo entrò in uso tagliare i capelli solo nella parte superiore della testa lasciando ai lati una parte di capigliatura: tale stile prese il nome di "rasatura di San Pietro".

Nell'anno 633 si tenne il IV Concilio di Toledo nel quale troviamo una stabilizzazione di tale nuova acconciatura. Il capitolo XLI è esplicito:

*XLI Omnes clerici vel lectores sicut levitae et sacerdotes detonso superius toto capite, inferius solam circuli coronam relinquunt, non sicut hucusque in Galliciae partibus facere lectores videntur, qui prolixis ut laici comis in solo capitis apice modicum circulum tondunt, ritus enim iste in Spaniis hucusque hereticorum fuit. Unde oportet, ut pro amputando ab ecclesiis scandalo hoc signum dedecoris auferatur et una sit tonsura vel habitus sicut totius Spaniae est usus. Qui autem hoc non custodierit, fidei catholicae reus erit<sup>99</sup>.*

Il IV Concilio di Toledo prende le distanze dagli usi precedenti e prescrive di rasare i capelli lasciando una "corona" tutto intorno. La *tonsura sancti Petri* è per questo motivo nota anche come "corona di san Pietro". Solo nei secoli successivi la corona andò allargandosi gradualmente e sempre più lasciando rasata una piccola zona apicale detta "chierica".

La storia della rasatura degli ecclesiastici nei secoli è lunga e presenta un diverso atteggiamento che le Chiese occidentale e orientale assunsero in merito (gli orientali insistettero nella rasatura completa del capo).

San Francesco tagliò i capelli all'amica Santa Chiara la quale mostrò nel 1211 la sua testa rasata ai parenti come segno esteriore dell'irrevocabilità della sua scelta interiore; stesso accorgimento con Santa Caterina da Siena quando la senese si tagliò i capelli con le forbici per dimostrare alla sua famiglia la sua contrarietà ad un matrimonio per lei indesiderato<sup>100</sup>.

Meno conosciute e più rilevanti sotto un più squisito profilo giuridico, e per questo vorrei qui soffermarmi, sono alcune vicende riguardanti le rasature dei capelli delle monache nell'Alto Medioevo: occorre partire dalla considerazione che anche le monache di quest'epoca (e oltre) praticavano la tonsura al fine di consacrarsi alla vita religiosa, richiamando il matrimonio mistico con Cristo<sup>101</sup>.

<sup>98</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/1Cor/11/> (data di consultazione: 28.06.2021).

<sup>99</sup> [https://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z\\_0633-0633\\_Concilium\\_Toletanum\\_IV\\_Documenta\\_Omnia\\_LT.doc.html](https://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0633-0633_Concilium_Toletanum_IV_Documenta_Omnia_LT.doc.html) (data di consultazione: 29.06.2021).

<sup>100</sup> Cfr. C. Urso, *La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo*, cit., p. 171.

<sup>101</sup> A. Duranti, "I capelli nel Medioevo", in E. Gnignera, *Vergini, spose, vedove. Stati sociali e acconciature femminili nell'Italia del Quattrocento*, collana editoriale Velamen, Amazon Editions, Milano, 2016, p. 143.

Santa Gertrude, un'aristocratica franca del VII secolo, tagliò i capelli prima di entrare nel monastero fondato dalla madre Itta per assicurare a se stessa e alla figlia un luogo sicuro dove trascorrere la vita dopo la morte del marito Pipino il Vecchio.

*Ut non violatores animarum filiam suam ad inlecebras huius mundi voluptates per vim raperent, ferrum tonsoris arripuit et capillos sanctae puellae ad instar coronae abscisit. Sancta autem famula Christi Geretrutis agens Deo gratias, gaudebat, eo quod meruisset in hac brevi vita pro Christo in capite coronam accipere, ut illic perpetuam coronam corporis et animae integritatem digna esset habere<sup>102</sup>.*

La tonsura a forma di corona, “*ad instar coronae*”, è testimoniata da questa nota biografica. Tuttavia, si è dato, nella storia alto-medievale, che alle monache fosse vietato di tagliare i propri capelli al fine di non far assumere alle donne l'atteggiamento o la *facies* tipici dello stile maschile. Il riferimento normativo a tal riguardo furono le disposizioni contenute nell'articolo 7 del testo conclusivo del Concilio di Vereuil risalente all'anno 844.

*7. Si quae sanctimoniales causa religionis, ut eis falso videtur, vel virilem habitum sumunt vel crines adtondent, quia ignorantia magis, quam studio eas errare putamus, admonendas castigandasque decernimus; ne forte veteris ac novi instrumenti praevaricatrices iuxta Gangrensem synodum severitate anathematis ab ecclesiae corpore praecidantur<sup>103</sup>.*

Le norme dispositive del Concilio di Verneuill riprendono le più antiche presenti nel *Codex Theodosianus, Liber XVI, cap. 16.2.27*:

*1. Feminae, quae crinem suum contra divinas humanasque leges instinctu persuasae professionis absciderint, ab ecclesiae foribus arceantur. Non illis fas sit sacrata adire mysteria neque ullis supplicationibus mereantur veneranda omnibus altaria frequentare; adeo quidem, ut episcopus, tonso capite feminam si introire permiserit, deiectus loco etiam ipse cum huiusmodi contuberniis arceatur, ac non modo si fieri suaserit, verum etiam si hoc ab aliquibus exigi, factum denique esse quacumque ratione compererit, nihil sibi intellegat opitulari. Hoc absque dubio emendandis pro lege erit, emendatis pro consuetudine, ut illi habeant testimonium, isti incipiant timere iudicium<sup>104</sup>.*

In un senso o nell'altro, che le religiose abbiano seguito o meno l'esempio maschile della tonsura, della rasatura o del taglio dei capelli, è accertato, sul piano storico e della normazione giuridica, che, lungo il corso dei secoli, i capelli e le

<sup>102</sup> [https://www.dmgh.de/mgh\\_ss\\_rer\\_merov\\_2/index.htm#page/\(II\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_ss_rer_merov_2/index.htm#page/(II)/mode/1up), p. 456 (data di consultazione 29.06.2021).

<sup>103</sup> [https://www.dmgh.de/mgh\\_capit\\_2/index.htm#page/385/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_capit_2/index.htm#page/385/mode/1up), p. 385 (data di consultazione 29.06.2021).

<sup>104</sup> <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/> (data di consultazione 29.06.2021).



acconciature dei religiosi hanno rappresentato un tema di un certo interesse nella riflessione teologico-giuridica. Altre fonti ricordano che le acconciature delle religiose non possono essere interpretate storicamente prescindendo dal contesto socio-culturale: in epoca tardomedievale si andò diffondendo presso le donne aristocratiche l'uso di radere la parte alta della fronte poiché i dettami della moda e i codici di bellezza del tempo percepivano come bella una fronte alta e spaziosa. Poiché molte badesse di questo periodo provenivano da ambienti aristocratici, invalse l'uso tra queste di radere la capigliatura appena al di sopra della fronte per poter alzare in modo inconsueto il velo sulla testa<sup>105</sup>. E molte sono le attestazioni iconografiche tramandateci dall'arte dell'epoca<sup>106</sup>.

Possiamo ora fare un salto di qualche secolo per avvicinarci all'analisi delle norme più vicine ai nostri giorni. Il processo di secolarizzazione tutt'ora in atto nelle società occidentali e il correlativo processo di democratizzazione dei costumi (riguardante gli usi, l'abbigliamento, la lingua, ecc.) hanno travolto anche l'antica usanza della tonsura ecclesiastica. Siamo nella stagione culturale successiva al Concilio Vaticano II e delle grandi riforme avviate da una Chiesa sempre più intimamente in dialogo con le istanze della cultura contemporanea. Il 1° gennaio 1973 entrarono in vigore le norme disposte da papa Paolo VI nella lettera apostolica del 15 agosto 1972 *Ministeria quaedam* “con la quale nella chiesa latina viene rinnovata la disciplina riguardante la prima tonsura, gli ordini minori e il suddiaconato”<sup>107</sup>. Il primo articolo delle nuove norme incontra il nostro interesse:

Pertanto, avendo ponderato ogni aspetto della questione e richiesto il voto degli esperti, dopo aver consultato le Conferenze Episcopali e tenuto conto dei giudizi da loro espressi, sentito il parere dei Nostri Venerabili Fratelli che son membri delle Sacre Congregazioni competenti, in forza della Nostra autorità Apostolica stabiliamo le seguenti norme, derogando – se e per quanto sia necessario – alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, finora vigente, e le promulghiamo con questa Lettera.

I. La Prima Tonsura non viene più conferita; l'ingresso nello stato clericale è annesso al diaconato<sup>108</sup>.

Con la lettera apostolica *Ministeria quaedam* vengono dunque meno le prescrizioni in vigore fino a quel momento in materia di tonsura per come disposte

<sup>105</sup> Cfr. C. Urso, *La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo*, cit., p. 172.

<sup>106</sup> Tra le molte opere che sarebbe possibile menzionare ricordo il ritratto, oggi agli Uffizi, di Battista Sforza, figlia del signore di Pesaro Alessandro Sforza, ritratta nel dittico realizzato da Piero della Francesca negli anni 1465-1472 e in cui compare anche il coniuge di lei, Federico da Montefeltro. Di pochi anni precedente (1435-1445 circa) è il *Ritratto di principessa estense* attribuito a Pisanello, celebre esponente italiano del gotico internazionale, e oggi ammirabile al Museo del Louvre.

<sup>107</sup> [https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu\\_proprio/documents/hf\\_p-vi\\_motu-proprio\\_19720815\\_ministeria-quaedam.html](https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html) (data di consultazione: 29.06.2021).

<sup>108</sup> [https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu\\_proprio/documents/hf\\_p-vi\\_motu-proprio\\_19720815\\_ministeria-quaedam.html](https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html) (data di consultazione: 29.06.2021).

al canone 136 delle *Normae generales* del *Liber primus* del *Codex iuris canonici* del 1917:

*Can 136 §1. Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii loci praescripta, deferant, tonsuram seu coronam clericalem, nisi recepti populorum mores aliter ferant, gestent, et capillorum simplicem cultum adhibeant.*

*§2. Annulo ne utantur, nisi id ipsis a iure aut apostolico privilegio sit concessum.*

*§3. Clerici minores qui propria auctoritate sine legitima causa habitum ecclesiasticum et tonsuram dimiserint, nec, ab Ordinario moniti, sese intra mensem emendaverint, ipso iure e statu clericali decidunt<sup>109</sup>.*

Nel torno di pochi decenni l'Occidente ha esperito sostanziali trasformazioni valoriali e culturali. Le regole che un tempo erano accettate come prassi consuetudinaria o come *habitus* sicuro proveniente da epoche lontane si sono allentate o hanno perso in misura più o meno grande il loro valore e il loro significato. I processi di democratizzazione dei costumi, di secolarizzazione e di relativismo hanno travolto anche le acconciature dei religiosi facendo sì che esse perdessero quindi di significato culturale e di rilevanza normativa.

## 10. Capelli sacri

In questo paragrafo saranno trattati alcuni momenti della storia culturale in cui i capelli hanno svolto un ruolo centrale nella costituzione di un voto e di un giuramento. Alla semantica di queste due nozioni si associa il promettere, come atto performativo di un soggetto libero capace di autodeterminazione, avente valore vincolante, sia moralmente che giuridicamente.

“Voto”, nella lingua italiana, è un lessema polivoco e il suo campo semantico oscilla dalla promessa, all'obbligazione, alla manifestazione di volontà nell'esprimere una scelta o al giudizio emesso da un professore o da un'altra autorità giudicante.

In questo paragrafo ci soffermeremo sulla prima accezione riportata dal vocabolario Treccani:

**vóto** s. m. [lat. *vōtum*, der. di *votus*, part. pass. di *vovere* “votare”]. – **1. a.** Impegno o promessa di compiere una determinata azione, di fare o non fare qualcosa, liberamente assunti davanti alla divinità da una persona (v. *individuale*) o da un gruppo (v. *collettivo*): v. *condizionato*, se l'impegno è condizionato al soddisfacimento o alla realizzazione della richiesta o del desiderio espressi; v. *non condizionato* o *semplice*, se non vi è una contropartita specifica ed esplicita; *fare un v.*; *fare il v.* o *fare voto di...*;

<sup>109</sup> <http://www.jgray.org/codes/cic17lat.html> (data di consultazione: 29.06.2021).

*adempiere, osservare, mantenere, sciogliere il v. [...]; v. solenni*, distinti in *voto di povertà, di castità, di obbedienza*, i tre voti emessi nella professione religiosa, e che costituiscono lo stato di perfezione; *prendere* (più propriam. *pronunciare o professare*) *i v.*, farsi monaca, monaco; *offrire qualche cosa in v.*, consacrarla a Dio in adempimento del voto o più genericamente come offerta devota. Con sign. concr., l'oggetto che si offre in voto (*v. ex voto*)<sup>110</sup>.

Fare, pronunciare, professare, prendere un voto è una promessa da cui nascono obbligazioni. Il discorso è morale, ma inerisce la dimensione del giuridicamente rilevante. Per il codice civile solo le promesse riconosciute e disciplinate dalla legge sono efficaci. L'art. 1987, Titolo IV del codice civile – *Delle promesse unilaterali* –, stabilisce la riserva di legge in merito all'efficacia legale delle promesse unilaterali.

Art. 1987 c.c.: “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge [artt. 1324, 1334, 1988, 1992]”.

Se la riserva di legge dettata dal codice civile italiano traccia una netta distinzione tra il morale e il giuridico, le cose non sono sempre state così in altri contesti giuridici e culturali e il voto, il votarsi o il fare un voto, hanno quindi assunto una doppia rilevanza, sia morale che giuridica.

L'Antico Testamento offre un esempio in cui il voto oscilla tra il personale e il sociale, tra la sfera religiosa e quella umana, tra la morale e il diritto. Il voto di nazireato è il più antico voto in uso tra gli ebrei, i quali, una volta fatto il voto, erano “consacrati”, “separati”. Coloro i quali si erano votati erano chiamati nazirei e il voto di nazireato è il più antico voto presente nell'Antico Testamento<sup>111</sup>. Il motivo del voto era personale e va compreso nella pratica più estesa del giuramento e delle obbligazioni, come riportato nel libro dei *Numeri* al capitolo 30<sup>112</sup>. Il capitolo 6 dello stesso libro è dedicato al voto di nazireato. Dopo aver prescritto l'astinenza dal vino, dalle bevande inebrianti, dall'aceto da questi prodotto, dall'uva (sia essa fresca o secca), il testo annovera la prescrizione di non tagliare o radere i capelli da parte del nazireo:

Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; finché non siano compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore, sarà sacro: lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo.

<sup>110</sup> <https://www.treccani.it/vocabolario/voto/> (data di consultazione: 20.06.2021).

<sup>111</sup> Non si può non pensare alla figura di Sansone il quale fu legato al voto di nazireato fin dalla sua nascita, così come riportato nel libro veterotestamentario dei *Giudici* (Gc. 13,7).

<sup>112</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Nm/30/?sel=30,2&vs=Nm%2030,2> (data di consultazione: 20.06.2021).

Il capo non verrà rasato fino alla fine del voto, i capelli non dovranno essere né accorciati né tagliati in alcun modo finché il voto non sarà sciolto con il rito prescritto nel libro dei Numeri:

Questa è la legge per il nazireo: quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà venire all'ingresso della tenda del convegno; <sup>14</sup>egli presenterà l'offerta al Signore: un agnello dell'anno, senza difetto, per l'olocausto; una pecora dell'anno, senza difetto, per il sacrificio per il peccato; un ariete senza difetto, come sacrificio di comunione; un canestro di pani azzimi di fior di farina, di focacce impastate con olio, di schiacciate senza lievito unte d'olio, insieme con la loro oblazione e le loro libagioni. Il sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo sacrificio per il peccato e il suo olocausto; offrirà l'ariete come sacrificio di comunione al Signore, oltre al canestro degli azzimi. Il sacerdote offrirà anche l'oblazione e la sua libagione. Il nazireo raderà, all'ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato, prenderà la capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di comunione. Il sacerdote prenderà la spalla dell'ariete, quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal canestro e una schiacciata azzima e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà rasato la capigliatura consacrata<sup>113</sup>.

I capelli sono protagonisti del voto di nazireato dall'inizio alla fine: dal divieto di rasatura iniziale al rito conclusivo dei capelli rasati e consacrati nel fuoco del sacrificio di pace. L'olocausto dei capelli segna tanto la fine del voto quanto l'ingresso della persona in una nuova fase della sua vita<sup>114</sup>. I capelli, sciolto il voto, non servono più ad identificare e a proteggere la persona allora votata. L'importanza del riconoscere il nazireo era fondamentale nella società dell'epoca poiché alcuni contatti personali o alcune situazioni specifiche dovevano mandatoriamente essere evitate. I versetti 6-8 sono espliciti a tal riguardo:

Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore, non si avvicinerà a un cadavere; si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua sorella, non si renderà impuro per loro alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato egli è sacro al Signore<sup>115</sup>.

Sul motivo di questa prescrizione per i nazirei di avvicinarsi al cadavere, considerato impuro, Andrea Numini propone la seguente spiegazione:

<sup>113</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Nm/30/?sel=30,2&vs=Nm%2030,2> (data di consultazione: 20.06.2021).

<sup>114</sup> Cfr. anche Ez. 5,1.

<sup>115</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Nm/30/?sel=30,2&vs=Nm%2030,2> (data di consultazione: 20.06.2021).

Piangere con forti grida e lamenti, stracciarsi le vesti ed indossare il sacco, radersi i capelli e incidersi le carni (Gr. 16,5-13) erano tutti gesti che facevano parte dell'antico rituale funebre, praticato anche dagli Arabi e dai Siriani, che veniva eseguito da veri e propri "professionisti". Essi derivano dall'antichissima credenza che lo spirito del defunto si aggirasse per alcuni giorni attorno al cadavere e i suoi parenti fossero soggetti alla sua iniziativa per il legame che si conservava con esso. Bisognava perciò attendere che si allontanasse e nel frattempo evitare che egli tentasse di entrare in contatto con i parenti impossessandosi di loro. [...] [La contaminazione] poteva avvenire attraverso i capelli che, proprio perché simbolo della vita, erano ritenuti nelle antiche superstizioni delle genti semite uno dei luoghi di residenza dell'anima, dove gli spiriti si annidavano e da dove, quindi, poteva avvenire la possessione. Proprio per questo si usava radersi il capo in presenza di un cadavere da parte dei parenti più prossimi e i Nazirei con i loro lunghi capelli erano maggiormente esposti a questo rischio. Nel momento in cui entravano in contatto con lo spirito di un morto, la presenza sacra di *Yhwh* nei loro capelli veniva contaminata dalla presenza dello spirito del defunto, totalmente incompatibile con la prima, e il limite invalicabile tra sacro e profano, tra ciò che è riservato a Dio e ciò che appartiene agli uomini, una volta superato riportava l'individuo alla normalità<sup>116</sup>.

Il voto di nazireato poteva essere fatto da chiunque volesse consacrarsi volontariamente, pur rispettando le prescrizioni del più antico voto. Anche le donne potevano fare voto di nazireato. Vi erano però due gruppi di persone che vi erano escluse: i sacerdoti e i leviti che lo perfezionavano nel servizio al santuario. Per dare un "fondamento legale di 'diritto divino'" alla prassi del voto, "la si era regolata e inserita fra le prescrizioni della sezione del Sinai"<sup>117</sup>.

La pratica del voto legata alla prescrizione della rasatura e il suo conseguente scioglimento attraverso il passaggio del rasoio sul capo è sopravvissuta a lungo nella prassi degli ebrei. Se ne trova testimonianza anche nella vita di san Paolo. Cosa in At. 18, 18:

Paolo si trattene ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e s'imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cenchreae si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto<sup>118</sup>.

E anche in At. 21, 17-24:

Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi; c'erano anche tutti gli anziani.

<sup>116</sup> A. Numini, *I Capelli nella Bibbia. Simboli, magia e realtà nell'Antico Testamento*, cit., pp. 53-54.

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 49.

<sup>118</sup> <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/At/18/?sel=18,8&vs=At%2018,8> (data di consultazione: 20.06.2021).

Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio; poi dissero a Paolo: Tu vedi, fratello, quante migliaia di Giudei sono venuti alla fede e sono tutti osservanti della Legge. Ora, hanno sentito dire di te che insegni a tutti i Giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le usanze tradizionali. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa' dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. Così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene, osservando la Legge.

A questo punto, analizzando la commistione di elementi religiosi e legali in merito ai capelli nel mondo antico, non possiamo non annoverare il voto che i giovani, ma soprattutto le giovani, facevano presso Trezene. Tale città dell'Antica Grecia aveva prodotto una legge – così è riferito da Luciano di Samosata – che proibiva ai giovani di sposarsi senza aver prima dedicato le proprie ciocche di capelli alla figura di Ippolito. Leggiamo l'ultimo paragrafo, dell'opera *La dea Siria*, §60:

*ποιέουσι δὲ καὶ ἄλλο μούνοισι Ἑλλήνων Τροιζηνίοισι ὁμολογέοντες. λέξω δὲ καὶ τὰ ἐκεῖνοι ποιέουσιν. Τροιζήνιοι τῆσι παρθένοισι καὶ τοῖσιν ἡιθέοισι νόμον ἐποίησαντο μὴ μιν ἄλλως γάμον ἰέναι, πρὶν Ἰππολύτῳ κόμας κείρασθαι: καὶ ὅδε ποιέουσιν. τοῦτο καὶ ἐν τῇ ἱρῇ πόλει γίνεταί. οἱ μὲν νεηνία τῶν γενεῶν ἀπάρχονται, τοῖς δὲ νέοισι πλοκάμους ἱροῦς ἐκ γενετῆς ἀπιάσιν, τοὺς ἐπεὶ ἐν τῷ ἱρῷ γένωνται, τάμνουσιν τε καὶ ἐς ἄγγεα καταθέντες οἱ μὲν ἀργύρεα, πολλοὶ δὲ χρύσεια ἐν τῷ νηῷ προσηλώσαντες ἀπιάσιν ἐπιγράψαντες ἕκαστοι τὰ οὐνόματα. τοῦτο καὶ ἐγὼ νέος ἔτι ὄν ἐπέτελεσα, καὶ ἔτι μευ ἐν τῷ ἱρῷ καὶ ὁ πλόκαμος καὶ τὸ οὔνομα<sup>119</sup>.*

Luciano riferisce di una doppia usanza. Parla dei ragazzi che dedicano “la prima ricrescita del loro mento” e delle ciocche di capelli che vengono messe in appositi vasi d'argento oppure d'oro e questi, successivamente, vengono portati e lasciati al tempio. I vasi, contenenti uno dei simboli più importanti dell'identità della persona, vengono incisi con il nome dell'offerente. In tal senso, il nome all'esterno e i capelli all'interno del vaso sono due cifre dell'identità di chi li ha fatto l'offerta sacra. Luciano stesso – così ricorda l'autore – ha compiuto questo atto quand'era giovane e i suoi capelli rimangono ancora nel tempio insieme al suo nome.

<sup>119</sup> Lucian, *On the Syrian Goddess. A Dual Language Edition*, Faenum Publishing, Oxford (Ohio) 2013, pp. 90, 92.

Possiamo dire che anche in questo caso i capelli hanno a che fare con la promessa, una promessa di matrimonio e l'atto del votarsi all'altro nella vita coniugale.

Andrea Numini riferisce di usanze simili anche nella cultura araba antica in cui ritorna il significato simbolico dei capelli in seno ad un voto o a un giuramento:

Nella cultura araba antica il motivo dei capelli era spesso legato ai giuramenti e il loro taglio provocava lo scioglimento del voto ad essi connesso, in quanto ad essi era normalmente associato quel valore sostitutivo della persona.

Ancora oggi presso queste popolazioni vengono praticati i rituali tagli dei capelli per la redenzione da un voto, dove i votati vengono condotti al santuario per offrire alla divinità le loro chiome e, sul monte Carmelo, i capelli sono accompagnati da un'offerta in oro o in argento a seconda del loro peso<sup>120</sup>.

Presso i Franchi, già prima dell'ascesa dei Carolingi, i capelli rivestivano un'importanza simbolica e sociale straordinaria, simbolo di potere e virilità; Chateaubriand ricorda che presso questa popolazione "si prestava giuramento sui capelli"<sup>121</sup>.

Sebbene il giuramento non sia il voto, le due dimensioni possono essere qui accostate nella loro relazione con l'oggetto capelli.

Voto e giuramento sono accomunati dal fatto di essere manifestazioni solenni di impegno del soggetto che compie un atto performativo attraverso la parola. Il giuramento si lascia accostare intimamente al voto quando assume l'accezione di "fermo proposito" o di "proponimento". Il *pro-positum*, in una suggestiva interpretazione etimologica, annuncia e assume nell'oggi ciò che è posto per il tempo futuro (in riferimento al voto e al giuramento per qualcosa) oppure dice nel tempo presente il tempo passato per gli effetti che si produrranno nel futuro (in riferimento al giuramento di qualcosa).

Una conferma indiretta dell'antica consuetudine di giurare sui capelli ci viene da un testo giuridicamente importante e risalente a Giustiniano. La *Novella* n. 77, un testo di non precisa datazione e che si presume possa risalire al 538, fa un esplicito riferimento a detta prassi, ma il clima culturale è decisamente cambiato nel V-VI secolo dopo Cristo. Giustiniano considera un atto di blasfemia tale giuramento e prescrive di astenersi:

*Nov. 77.1.1: Et quoniam quidam ad haec quae diximus et blasphema verba et sacramenta de deo iurant deum ad iracundiam provocantes, et istis iniungimus abstinere ab huiusmodi blasphemis verbis et iurare per capillos et caput et his proxima verba. Si enim contra homines factae blasphemiae impunitae non relinquuntur, multo magis qui ipsum deum blasphemat dignus est supplicia sustinere. Propterea igitur omnibus huiusmodi praecipimus a*

<sup>120</sup> A. Numini, *I Capelli nella Bibbia. Simboli, magia e realtà nell'Antico Testamento*, cit., p. 94.

<sup>121</sup> F.R. de Chateaubriand, *Studi O Discorsi Istorici Sopra La Caduta dell'impero Romano. La Nascita del Cristianesimo e l'invasione dei Barbari*, cit., p. 43.

*praedictis delictis abstinere et dei timorem in corde percipere et sequi eos qui bene vivunt. Propter talia enim delicta et fames et terrae motus et pestilentiae fiunt, et propterea admonemus abstinere ab huiusmodi praedictis illicitis, ut non suas perdant animas. Sin autem et post huiusmodi nostram admonitionem inveniantur aliqui in talibus permanentes delictis, primum quidam indignos semetipsos faciunt dei misericordia, post haec autem et legibus constitutis subiciuntur tormentis<sup>122</sup>.*

La *Novella* giustiniana ha avuto certamente vasta fortuna nei secoli successivi e sarà stata citata e riportata più volte dai giuristi posteriori. Posso affermare ciò perché mezzo millennio dopo, siamo poco dopo l'anno Mille, l'arcivescovo di Chartres, sant'Ivo, un allievo del beato Lanfranco di Pavia e conoscente di sant'Anselmo d'Aosta, fa un esplicito rimando alla *Novella* di Giustiniano, ma ne cita imprecisamente il numero. Ciò lascia supporre che nell'Alto Medioevo circolassero qui e là nei vari monasteri europei varie *lectiones* del testo giustiniano e che nell'opera di copiatura si siano prodotti degli errori, come previsto e tante volte attestato nel lavoro filologico. Sant'Ivo di Chartres è autore di un'importante sintesi giuridico-canonica e di lui ricordo tre opere: la *Panormia*, la *Tripartita* e il *Decretum*. È in quest'ultimo che troviamo il riferimento di nostro interesse:

*De supplicio ejus qui per capillum Dei vel barbam jurat. Novellarum constitutio 68, cap. 1. Si quis per capillum vel barbam Dei juraverit, vel alio modo contra Deum blasphemia aliqua usus fuerit, officio praefecti urbis ultimo supplicio subjiciatur. Si quis autem hominem talem non manifestaverit, non est dubium quod divina condemnatione similiter coercebitur<sup>123</sup>.*

La lezione giuridico-canonica di sant'Ivo è chiara e lapidaria. Colui che giura sui capelli o sulla barba di Dio bestemmia e sarà condannato dalla giustizia umana e senza dubbio da quella divina. Attorno all'anno Mille la relazione capelli-giuramento-diritto era questione seria. Il testo di sant'Ivo lascia intendere chiaramente che la giurisprudenza e non solo la teologia morale erano interessati alla questione.

La riflessione teologica cattolica del tempo esprime attraverso un altro grande nome, Burcardo di Worms (950 –1025), la sua posizione circa il giuramento sui capelli di Dio. Questo conferma ovviamente la diffusione di tale pratica e l'esigenza, da parte della Chiesa, di prendere una netta posizione contrastiva a riguardo. Burcardo, nel *Decretorum Liber Duodecimus. De perjurio*, al capitolo XV, scrive:

*Cap. XV. – De illis qui per capillum Dei, aut caput jurant, vel alio modo blasphemia contra Deum immortalem utuntur.*

<sup>122</sup> <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/> (data di consultazione: 20.06.2021).

<sup>123</sup> I. di Chartres, *Decretum* 12.32, PL 161, col. 788.



*(Ex decr. Pii papae, capite 5.) si quis per capillum Dei, vel caput juraverit, vel alio modo blasphemia contra Deum usus fuerit, si est ex ecclesiastico ordine, deponatur: si laicus, anathematizetur: et si quis per creaturas juraverit, acerrime castigetur, et juxta id quod synodus dijudicaverit poeniteat. Si quis autem talem hominem non manifestaverit, non est dubium quod divina condemnatione similiter coerceatur. Et si episcopus ista emendare neglexerit, a synodo corripatur*<sup>124</sup>.

Burcardo di Worms è icastico: giurare sui capelli o sulla testa di Dio è blasfemia. Egli, in riferimento al capitolo quinto del decreto di papa Pio da lui stesso menzionato, dà notizia della sanzione a cui saranno sottoposti i trasgressori alla norma: se a giurare sui capelli di Dio è un ecclesiastico, questi sarà deposto dal suo ufficio religioso ed espulso dall'ordine ecclesiastico; se tale giuramento è pronunciato da un laico, allora sarà fatto anatema contro di lui, e sarà quindi scomunicato.

Nel *Liber Decimus Nonus* della stessa opera, Burcardo stabilisce la penitenza per chi si rende colpevole spergiurando sui capelli di Dio:

*Si jurasti per capillum Dei, aut per caput ejus, vel alio modo blasphemia contra Deum usus fueras, si semel nesciens fecisti, septem dies in pane et aqua poeniteas. Si secundo vel tertio, increpatus, fecisti, XV dies in pane et aqua poeniteas. Si per coelum aut per terram, sive per solem vel per lunam, aut per aliam aliquam creaturam, XV dies in pane et aqua poeniteas*<sup>125</sup>.

Burcardo si pone qui il problema della recidiva e del trattamento sanzionatorio adeguato a chi commetta più volte lo stesso peccato di blasfemia. Notiamo subito che in contrapposizione al passo precedentemente citato, il teologo si rivolge direttamente al lettore usando la forma verbale coniugata alla seconda persona singolare. La penitenza per colui che giura sui capelli di Dio per la prima volta prevede sette giorni di digiuno a pane e acqua. Coloro i quali si dimostreranno recidivi meritano una sanzione più dura, addirittura poco più che raddoppiata: infatti, chi pronuncia detto giuramento per la seconda o terza volta dovrà scontare un digiuno penitenziale a pane e acqua per ben quindi giorni.

La disciplina teologica di questa fattispecie non si limita ai soli esempi testuali citati, ma conosce una lunga tradizione che qui non possiamo ripercorrere interamente<sup>126</sup>.

<sup>124</sup> Burchardus Wortatiensis Episcopus, *Decretorum Libri Viginti*, MPL140, col. 879.

<sup>125</sup> *Ivi*, col. 965.

<sup>126</sup> Doveroso il riferimento al Doctor Angelicus che dedica qualche riga all'argomento nella sua *Summa Theologie (secunda pars secundae partis, quaestio LXXXIX, articulus VI)*: “Ad primum ergo dicendum quod dominus prohibuit iurare per creaturas ita quod eis adhibeatur reverentia divina. Unde Hieronymus ibidem subdit quod Iudaei, per Angelos, et cetera huiusmodi, iurantes, creaturas venerabantur Dei honore. Et eadem ratione punitur secundum canones clericus per creaturam iurans, quod ad blasphemiam infidelitatis pertinet. Unde in sequenti capitulo dicitur, si quis per capillum Dei vel caput iuraverit, vel alio modo blasphemia contra Deum usus fuerit, si in

## 11. Conclusione

Un tema giuridicamente “periferico” come i capelli permette di ripensare sotto nuova luce alcuni temi classici della riflessione giuridica che ha per oggetto, ad esempio, la proprietà, l’usufrutto, le successioni, il possesso, la pena, la colpa, l’imputabilità, la responsabilità, la capacità giuridica, la capacità di intendere e di volere, la libertà, l’interesse, la dignità, ecc.

Ai capelli possiamo ricondurre, infatti, la capacità di libera determinazione del soggetto: esemplificativi a tal riguardo sono la persona che sceglie la vita religiosa o quella militare oppure ancora quella che sottopone liberamente i capelli a un voto o a un giuramento. Per contro, la rasatura, il taglio o altre acconciature dei capelli hanno rappresentato e rappresentano un momento essenziale dell’assoggettamento dell’essere umano in contesti di violenza, di discriminazione e di perdita dell’individualità, dell’identità e della dignità personali. Lo schema riportato in **Figura 1** è uno dei modi possibili per raggruppare concettualmente alcune tipizzazioni dei capelli giuridicamente significativi: posto che la scelta della vita religiosa o della carriera militare sia frutto di una libera scelta, possiamo ordinare le varie categorie secondo un gradiente di libertà crescente.



**Figura 1**

Lo stesso dicasi per l’identità e la dignità personali: alla disumanizzante e violentemente imposta negazione dell’identità personale nell’esperienza, per esempio, dei campi di sterminio nazisti fa da contraltare la libera affermazione del religioso che decide di autodeterminarsi consacrando alla vita clericale o monastica. Certamente, sia il militare che il monaco buddista, per fare solo due esempi concreti, sono assoggettati all’ordine e ai regolamenti di cui fanno parte, ma il parteciparvi può essere inteso come frutto della libertà e della scelta personale. Lo stesso fenomeno, quale può essere quello della rasatura dei capelli, può indicare due dimensioni soggettive, psicologiche e normative molto differenti, sia nel caso del “soggetto assoggettato” (es. il deportato nel campo di sterminio) sia nel caso del

*ecclesiastico ordine est, deponatur*” (<http://www.corpusthomicum.org/sth3082.html>, data di consultazione: 21.06.2021).

“soggetto liberamente autoassoggettantesi” (es. il monaco buddista) ad un ordine di cui decide di volerne far parte.

Così come proposto nella **Figura 1**, altri macro-raggruppamenti concettuali possono essere fatti interpretando queste e future tipizzazioni all'interno di nozioni giuridiche quali l'imputabilità, la pena, la capacità giuridica, ecc. La tonsura, per esempio, può così essere sintomatica tanto di una sanzione o di una punizione nei confronti del reo quanto di una libera scelta del soggetto a cui va riconosciuta una propria capacità giuridica. I grandi temi giuridici e della filosofia del diritto trovano nei capelli molte possibili declinazioni e uno stimolante ulteriore momento di riflessione. Le summenzionate tipizzazioni possono essere lette in modo isolato e possono essere raggruppate in modo libero, quasi fossero tasselli per più possibili mosaici da comporre. Immagino che da una meta-analisi del materiale esaminato (di cui lo schema in **Figura 1** è solo uno dei possibili esempi) possano configurarsi veri e propri scenari di senso (filosofico-, antropologico-) giuridico utili ad approfondire il significato di più tradizionali e classiche questioni e tematiche della dottrina del diritto.

Le tipizzazioni proposte in questo studio non pretendono di esaurire le giuridicamente possibili e pensabili. Un esempio concreto di una ulteriore categoria tipica è “capelli potenti” che analizzerebbe sotto un unico arco interpretativo tanto le parrucche come segno di potere (le parrucche non sono certamente estranee al rito del processo!) quanto la simbologia e il potere regale che i re merovingi attribuivano ai capelli lunghi, noti per questo motivo come *reges criniti*.<sup>127</sup>

La mappatura schizzata nel presente studio si presenta: 1) come proposta per una tipizzazione di fenomenologie giuridicamente significative aventi per tema i capelli e 2) come invito ad estendere e ampliare tale tipizzazione per qualificare ulteriormente delle fattispecie non ancora esplicitamente emerse nella formazione della mappatura stessa.

Intenzioni precipue dello scrivente sono state quindi essenzialmente quella di: 1) *iniziare* un discorso sistematico e tipizzato della significatività giuridica dei capelli e 2) *invitare* alla rilettura dei classici temi giuridici guadagnata attraverso uno sguardo laterale e periferico a vantaggio di un ampliamento della dottrina generale del diritto.

<sup>127</sup> C. Urso, *La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo*, cit., p. 155, n. 29.